
	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

# MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

*in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.*


## ***PARTE SPECIALE***

*Approvazione della Rev. 06 con Decreto Presidenziale n. 95 del 23.12.2025*


	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

## Sommario

1	PREMESSA .....	4
2	JOB DESCRIPTION .....	4
3	STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	5
4	IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE .....	7
5	ATTIVITA' SENSIBILI .....	8
6	MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI .....	12
	<b>6.1 Misure Generali .....</b>	<b>12</b>
	<b>6.2 Misure Specifiche .....</b>	<b>13</b>
7	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	13
	<b>7.1 La responsabilità amministrativa degli enti - contesto storico/normativo .....</b>	<b>13</b>
	<b>7.2 Ambito di applicazione .....</b>	<b>13</b>
	<b>7.3 Le sanzioni a carico dell'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. ....</b>	<b>16</b>
8	I REATI CHE INTEGRANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE. ....	18
	<b>8.1 Reati contro la Pubblica amministrazione – considerazioni generali .....</b>	<b>20</b>
	8.1.1 Definizione di Pubblico Ufficiale.....	24
	8.1.2 Definizione di Incaricato di pubblico servizio.....	26
	8.1.3 Definizione di esercenti un servizio di pubblica necessità.....	26
9	ATTIVITA' DI "RISK ASSESSMENT" E "GAP ANALYSIS" .....	29
	<b>9.1 Reati Presupposto applicabili ad ALER Varese – Como Monza Brianza – Busto Arsizio.....</b>	<b>29</b>
	9.1.1 <b>Art. 24</b> , D.Lgs. n. 231/2001 - Reati contro la pubblica amministrazione: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico .....	29
	9.1.2 <b>Art. 24 bis</b> D.Lgs. n. 231/2001 - Reati informatici e trattamento illecito di dati.....	36
	9.1.3 <b>Art. 24 ter</b> D.Lgs. n. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata.....	40
	9.1.4 <b>Art. 25</b> D.Lgs. n. 231/2001 - Reati contro la pubblica amministrazione: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione .....	42
	9.1.5 <b>Art. 25 ter</b> D.Lgs. n. 231/2001 - Reati societari.....	46

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

9.1.6	<b>Art. 25 quater</b> D.Lgs. 231/01 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali.....	50
9.1.7	<b>Art. 25 quinquies</b> D.Lgs. 231/2001 Reati contro la personalità individuale.....	51
9.1.8	<b>Art. 25-septies</b> , D.Lgs. n. 231/2001 - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	53
9.1.9	<b>Art. 25octies</b> D.Lgs. 231/2001 - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. ....	59
9.1.10	<b>Art. 25 octies.1</b> D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. ....	63
9.1.11	<b>Art. 25-novies</b> D.Lgs. 231/2001 - Reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	64
9.1.12	<b>Art. 25decies</b> D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli Enti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	66
9.1.13	<b>Art. 25undecies</b> D.Lgs. 231/2001 - Reati ambientali.....	67
9.1.14	<b>Art. 25 duodecies</b> D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	70
9.1.15	<b>Art. 25 quinquiesdecies</b> D.Lgs. 231/2001 - Reati tributari.....	71
9.1.16	<b>Art. 25 septiesdecies</b> D.lgs. 231/2001 Reati in materia di "Delitti contro il patrimonio culturale" 75	
9.1.17	<b>Art. 25 duodevicies</b> - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici .....	75
10	METODOLOGIA DI ANALISI E PESATURA DEI RISCHI.....	77
	<b>10.1.1 Gap Analysis, la valutazione dei controlli esistenti</b> .....	77
	<b>10.1.2 Definizione RISCHIO ASSOLUTO</b> .....	78
11	ELENCO REGOLAMENTI INTERNI .....	88
12	SINTESI DEI PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DEI PROTOCOLLI DI CONTROLLO.....	89
13	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	94

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

## 1 PREMESSA

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER VARESE – COMO – MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO (di seguito “Aler” o l’“Azienda”), redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01, e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- 1) Il Presidente/Amministratore Unico e il Direttore Generale (c.d. soggetti apicali);
- 2) i dipendenti dell’Azienda (c.d. soggetti interni sottoposti all’altrui direzione).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico e di Comportamento e del Codice Sanzionatorio, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- a) i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- b) i fornitori e gli utenti di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.

## 2 JOB DESCRIPTION


Lo scopo principale di ALER è descritto nello Statuto Aziendale, all’articolo 2 “Attività dell’Azienda”, che di seguito riportiamo: *“L’Azienda ha il compito di contribuire a soddisfare, nel proprio ambito territoriale di competenza, il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale, nel quadro della programmazione regionale, provinciale, sovracomunale e comunale, mediante la realizzazione di attività imprenditoriale, finalizzata alla funzione sociale. A tal fine opera secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità nell’ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo e di controllo esercitati dalla Regione”.*

ALER gestisce il proprio patrimonio immobiliare e, se incaricata con specifiche convenzioni, anche il patrimonio di altri soggetti pubblici come i Comuni ricompresi nel territorio delle Provincie di competenza.

L’Azienda:

- Attua interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l’acquisizione di immobili, utilizzando risorse proprie ed anche risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati;
- Predisporre ed attua programmi di valorizzazione e razionalizzazione del proprio patrimonio;
- in collaborazione con i Comuni interessati, predisporre Piani di edilizia agevolata e/o convenzionata;
- progetta ed esegue le opere relative ad urbanizzazioni, programmi complessi, piani urbanistici attuativi e altre opere di interesse pubblico connesse all’attività dell’Ente per conto degli enti pubblici competenti, anche al fine di promuovere l’opportuno mix sociale;
- realizza Piani per l’adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per il risparmio energetico e il risanamento ambientale;
- attua interventi di residenzialità leggera e di edilizia e universitaria, compresa la relativa gestione previa verifica della loro sostenibilità economico finanziaria;
- svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di privati, previa stipula di apposite convenzioni, per quanto attiene la riqualificazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare;

L’Azienda mediante un sistema di Controllo di Gestione verifica la corretta, efficiente, efficace ed economica gestione delle risorse, nonché l’imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

### 3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Le attività operative e di gestione di ALER sono affidate agli organi preposti secondo quanto disposto dallo Statuto aziendale, dal C.C.N.L. Federcasa di riferimento, nonché dalle nomine che nel tempo la Presidenza e la Direzione Generale, hanno effettuato per identificare i Responsabili di U.O.G. ed i responsabili/referenti di ogni singola area o ufficio aziendale.

ALER si è dotata di un organigramma aziendale che consente di specificare l'articolazione degli uffici e delle varie unità organizzative.

Tale documento **è soggetto a costante aggiornamento da parte della Direzione aziendale**, lo stesso è reperibile sul sito web aziendale nella Sezione: Amministrazione Trasparente/Organizzazione.


Il documento è stato disposto sulla base della determina del Direttore Generale n. 48 del 19 febbraio 2024.


Con Determinazione n° 915 del 16/12/2025 è stata creata la nuova struttura aziendale denominata "Area BIM Management", alle dirette dipendenze dell'Area Tecnica, con decorrenza 01/01/2026; contestualmente è stato modificato l'organigramma aziendale.



### ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Allegato A alla determinazione del Direttore Generale n. 915 del 16.12.2025



	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

## 4 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

La struttura organizzativa dell'Ente ha un assetto chiaro, formalizzato e coerente con una precisa ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali. L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio di poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. L'Azienda può essere impegnata verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega o procura scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

In considerazione di quanto sopra indicato, in ALER devono trovare puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Il sistema deleghe e procure descritto nel presente documento, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, definisce quindi in modo chiaro poteri, ruoli e responsabilità, al fine di prevenire reati e mitigare i rischi.

Un sistema ben delineato limita le aree di autonomia decisionale e garantisce l'efficacia del controllo interno, sollevando l'ente da responsabilità penali e amministrative, in caso di reati commessi dai propri collaboratori.

Le deleghe riguardano il conferimento di poteri e doveri all'interno dell'organizzazione.

Le procure servono per rappresentare l'Azienda verso l'esterno.

Di seguito Deleghe e Procure conferite a Dirigenti e Quadri – Responsabili di Area – Ufficio:

Decreto Presidenziale n. 32 del XX/03/2021: Conferimento delega al Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica, per la sottoscrizione e presentazione di pratiche edilizie;

Determinazione n. 313 del 26/10/2013: Conferma conferimento deleghe ai Responsabili di UOG, alla Responsabile dell'Area Utente e deleghe a vari dipendenti ciascuno per attività specifica;

Procura Speciale del 09/11/2023 dal Presidente – Amministratore Unico a Direttore Generale e ai Responsabili Unità Operative Gestionali per sottoscrizione atti di alienazione del patrimonio immobiliare;


Procura Speciale del 09/11/2023 dal Presidente – Amministratore Unico a Direttore Generale e ai Responsabili Unità Operative Gestionali per presentazione denunce – querele presso ogni e qualsiasi competente Autorità di Polizia ed Autorità Giudiziaria nei confronti di utenti e/o soggetti terzi per "fatti – reato" contro il patrimonio di proprietà "ALER VARESE" e/o di proprietà di Comuni relativamente ai beni gestiti da "ALER VARESE" in convenzione;

Determinazione n. 48 del 19/02/2024: Approvazione della struttura organizzativa e aziendale

Determinazione n. 49 del 19/02/2024: Delega al compimento di atti e all'esercizio di funzioni alla Responsabile della U.O.G. di Como;

Determinazione n. 50 del 19/02/2024: Delega al compimento di atti e all'esercizio di funzioni al Responsabile della U.O.G. di Monza Brianza;

Determinazione n. 51 del 19/02/2025: Delega al compimento di atti e all'esercizio di funzioni al Responsabile della U.O.G. di Busto Arsizio;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Determinazione n. 52 del 19/02/2025: Disposizione Organizzativa per l'attribuzione di funzioni al Responsabile dell'Area Amministrativa;

Determinazione n. 53 del 19/02/2025: Disposizione Organizzativa per l'attribuzione di funzioni al Responsabile dell'Area Tecnica;

Determinazione n. 54 del 19/02/2025: Disposizione Organizzativa per l'attribuzione di funzioni al Responsabile dell'Area Patrimonio

Determinazione n. 55 del 19/02/2025: Disposizione Organizzativa per l'attribuzione di funzioni alla Responsabile dell'Area Utenza e Recupero Crediti

Determinazione n. 56 del 19/02/2025: Processi di acquisizione di beni, servizi e lavori.

## 5 ATTIVITA' SENSIBILI

Con specifico riferimento alla realtà di ALER VARESE – COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO, è astrattamente ipotizzabile la commissione di alcuni reati presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/01 e nella relativa Analisi dei Rischi, inoltre, sono state individuate anche quelle categorie di reati (o singoli reati) che risultano concretamente non applicabili in funzione della tipologia dell'Ente o dell'attività svolta.

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 contiene l'analisi dei reati previsti dal Decreto stesso e viene riportata una sintetica evidenza della valutazione dei rischi ripresa dal relativo documento (prospetto) di analisi specificatamente dedicato a tale scopo.


L'Analisi dei Rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari dell'Ente quali:

- Natura giuridica (ente pubblico economico);
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa);
- Sistema di deleghe e procure;
- Sistema di regolamenti e di procedure gestionali in essere;
- Livello di vigilanza e controllo esercitato dalla Regione;
- Sistema di contabilità adottato;
- Compiti e funzioni svolte nell'ambito dello Statuto e degli accordi con la Regione o con i Comuni;
- Attività svolte a mercato, anche al di fuori del settore dell'E.R.P.;
- Svolgimento di ulteriori funzioni in convenzione con i Comuni.

Nella presente Parte Speciale è inoltre riportata:

- Una sintesi dei risultati complessivi dell'Analisi dei Rischi condotta nel documento di "analisi e valutazione dei rischi" in cui sono state individuate le categorie a maggior rischio di reato nel quale viene evidenziato, in dettaglio per ciascun reato e per ciascuna attività sensibile, l'esito della valutazione condotta;
- Una descrizione delle singole fattispecie previste, all'interno delle categorie di reato, dal Decreto Legislativo 231/2001;
- Una descrizione delle tipologie di sanzioni applicabili e
- Un'analisi della concreta applicabilità di tali fattispecie di reato al contesto E.R.P.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico e di Comportamento adottati dall'Azienda, nello svolgimento delle attività sensibili sopra


	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

cite, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Azienda;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto dell'Azienda, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nelle prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per l'Azienda;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dall'Azienda in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le Autorità Giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione dei finanziamenti pubblici, gestione acquisti, servizi e consulenze, flussi monetari finanziari e gestione del personale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dall'Azienda

#### **Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione:**


- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dall'Azienda, dai Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali
- gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da due rappresentanti, di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è comunicata al responsabile archiviata e conservata;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

#### **Gestione dei finanziamenti pubblici:**

- rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Ente Pubblico e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;
- la documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura;

#### **Acquisti di beni, servizi e affidamento incarichi di consulenza:**

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni e servizi dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate da un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06


- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure/deleghe;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Azienda relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano l'Azienda e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata della merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- l'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

#### **Flussi monetari e finanziari:**

- l'Area/Direzione Amministrativa definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese;
- l'Area/Direzione Amministrativa ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, l'Area dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti devono essere preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;
- l'Area/Direzione Amministrativa effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti dell'Azienda, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;

#### **Gestione del personale:**

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- le richieste di trasferta, relative al personale dirigente, quadro, impiegato, sono effettuate utilizzando le opportune modulistiche adeguatamente approvate.
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione.
- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che rispondano alle esigenze di obiettività e trasparenza;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Azienda relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano l'Azienda e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- i criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi;

#### **Gestione di donazioni/liberalità, sponsorizzazioni regalie e omaggi**

- eventuali donazioni/liberalità sono effettuate nel rispetto nei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice di Comportamento.

## 6 MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

L'Azienda, attraverso la predisposizione del Modello, si è dotata di misure di prevenzione dei rischi di tipo generale e specifico.


Le misure di carattere generale sono quelle di tipo trasversale che vanno ad intervenire positivamente in termini di riduzione complessiva dei rischi-reato, introducendo o rafforzando principi etico-comportamentali o ancora intervenendo in termini organizzativi o infine potenziando i sistemi di vigilanza e controllo interno.

Le misure di carattere specifico sono quelle destinate ad intervenire per la riduzione del rischio delle singole fattispecie di reato o categorie di reato.

Nel seguito si riportano le principali misure adottate dall'Azienda o in corso di adozione con la definizione, in questo caso, delle tempistiche previste di attuazione.

### 6.1 Misure Generali

- Adozione del Codice Etico e Comportamentale Aziendale;
- Definizione di un programma formativo per il personale in materia di legalità ed etica;
- Pianificazione annuale e conseguente realizzazione delle attività dell'Organismo di vigilanza in collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione negli ambiti pertinenti;
- Svolgimento dell'attività della funzione di Internal Audit, così come prevista dalle Direttive della Regione Lombardia;
- Adozione dei regolamenti aziendali nell'ambito del piano delle attività conseguente all'adozione del Piano di prevenzione della corruzione;
- Adeguamento del Sistema Gestione Qualità secondo lo standard ISO 9001:2015 di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

## 6.2 Misure Specifiche

- Adozione dei protocolli presenti nel Modello Organizzativo quali misure specifiche in base a singoli reati o categorie di reato:
  - Regolamento per la gestione dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
  - Sistema di Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Certificazione ISO 45001:2018;
- Aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione, quale misura di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi, nell'accezione ampia intesa dal Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall'ANAC;
- Revisione ed integrazione delle procedure gestionali aziendali del Sistema Gestione Qualità nelle aree sensibili evidenziate nell'analisi dei rischi (231 ed anticorruzione), nell'ambito delle attività di adeguamento alla norma ISO 9001:2015.

## 7 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 7.1 La responsabilità amministrativa degli enti - contesto storico/normativo

Come meglio dettagliato in Parte Generale, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (GU n.140 del 19-6-2001), in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da soggetti qualificati appartenenti alla struttura gestionale ed amministrativa dell'ente.

Più precisamente, il citato decreto elenca una serie di "**Reati Presupposto**" che, se commessi da determinati soggetti operanti all'interno dell'Ente, costituiscono uno degli estremi per la configurazione sia della responsabilità penale della persona fisica che commette il reato, sia della responsabilità amministrativa dell'ente che trae origine dalla mancanza di idonei controlli gestionali che avrebbero potuto evitare il compimento dei reati e che comporta a carico dell'Ente stesso sanzioni che possono essere di natura pecuniaria o di natura interdittiva.

La disciplina prevede, per l'Ente, la possibilità di sottrarsi a tale responsabilità qualora sia in grado di provare la corretta realizzazione ed attuazione di "Modelli di organizzazione e di gestione per la prevenzione di reati"<sup>(1)</sup>.

### 7.2 Ambito di applicazione


Le disposizioni in commento, si applicano **a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, nonché le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma I, D.lgs. 231/2001)**.

Restano, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, comma III, D.lgs. 231/2001).

Pertanto, ricadono nel perimetro applicativo della norma le società di capitali, le società di persone, le società cooperative, le associazioni con o senza personalità giuridica e con o senza scopo di lucro, gli enti pubblici economici, le fondazioni e i comitati.

---

<sup>1</sup>Si veda *infra*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio è un Ente Pubblico Economico, con personalità giuridica e autonomia, istituito da Regione Lombardia per gestire il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica nelle Provincie di Varese, Como, Monza Brianza e nella Città di Busto Arsizio.

La responsabilità del soggetto collettivo è configurabile in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi.

Infatti, la responsabilità dell'Ente sorge in caso siano poste in essere specifiche fattispecie di reato (c.d. reati-presupposto) da parte di soggetti che si trovano in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza e solo nel caso in cui l'azione criminosa sia stata compiuta nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Più precisamente ex **art. 5 D.Lgs. 231/01**:

*“L'Ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

*a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*

*b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

*2. L'Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.”*

Dal punto di vista oggettivo, dunque, **si richiede la sussistenza di un reato che sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.**

Fin dall'entrata in vigore del decreto i termini “interesse” o “vantaggio” sono stati oggetto di discussione in dottrina e giurisprudenza per la difficoltà interpretativa connaturata nei medesimi concetti.

La Relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto mantiene distinti i termini “interesse” e “vantaggio”.

- All'interesse è attribuita una natura “soggettiva”, riferita alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve aver commesso il fatto di reato perseguendo come fine la realizzazione di uno specifico interesse dell'Ente.
- Al vantaggio è riconosciuta una natura “oggettiva”, riferita ai risultati conseguiti effettivamente tramite la condotta posta in essere dell'autore materiale del reato.

Inoltre, la Relazione specifica che l'indagine sulla presenza del requisito dell'interesse va effettuata *ex ante*.

Viceversa, l'analisi del vantaggio che può essere ottenuto dall'Ente richiede una verifica *ex post*.


**Non occorre che entrambi i requisiti abbiano un contenuto economico.** Tuttavia, l'evento vantaggioso si collega al concreto incameramento di un'utilità da parte dell'Ente, mentre l'interesse richiede soltanto la finalizzazione della condotta illecita, integrante il reato presupposto senza che sia necessario il concreto conseguimento dell'utilità stessa. Sulla base di una lettura sistematica delle norme del D.lgs. 231/01 e dell'orientamento giurisprudenziale si può affermare che l'“interesse” o il “vantaggio” siano presupposti alternativi connotati da autonomia e di un proprio ambito applicativo.

Dunque, l'“interesse” o il “vantaggio” dell'ente sono considerati dalla norma come fondamento della responsabilità dell'ente stesso.

L'**art. 5, comma 2, del D.lgs. 231/01** prevede un limite alla responsabilità dell'ente nel caso in cui l'interesse alla commissione del reato sia esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Quindi non è stato accordato alcun effetto esimente al “vantaggio esclusivo” dell'autore del reato o di terzi, ma solo all'interesse esclusivo di questi ultimi. Perciò l'ente sarà responsabile anche quando non consegua alcun vantaggio oppure nonostante vi sia un vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi, ma l'ente abbia comunque un interesse, anche concorrente con quello di terzi, alla realizzazione del reato commesso da soggetti in posizione qualificata nella propria organizzazione.

Dal punto di vista soggettivo **è richiesto che il reato sia commesso da:**

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

La responsabilità in ordine al reato contestato è esclusa, ex **art. 6 D.lgs. 231/2001**, nel caso di reati commessi da soggetti apicali nell'interesse o a vantaggio dell'ente, se quest'ultimo prova che:

- 1) l'organo **di indirizzo** ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- 3) le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione predisposti;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui a commettere il reato sia un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza dei soggetti apicali.

Questa è, in ogni caso, esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

**Nella sostanza, l'onere della prova è posto a carico dell'Ente il quale, come detto, è tenuto a dimostrare l'adozione e l'attuazione di idonei Modelli di Organizzazione e di Gestione.**

Costituiscono **requisiti necessari** per dimostrare l'assenza di responsabilità in capo all'Ente:

**1) L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.**


Ogni modello deve essere predisposto secondo le caratteristiche proprie di ogni ente, tenendo altresì conto delle aree in cui l'attività d'impresa può essere soggetta al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa. Pertanto, ogni modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

**2) Nominare di un Organismo di Vigilanza (OdV).**

L'Organismo di Vigilanza è l'organo a cui sono affidate le funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di cura del loro aggiornamento.

Si tratta di un organo collegiale, nominato dall'organo amministrativo dell'ente ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. I componenti dell'O.d.V. devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia e

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

di professionalità al fine di poter svolgere le funzioni di vigilanza sull'effettività e la rispondenza del modello di organizzazione ai requisiti stabiliti dal D.lgs. n. 231/2001.

3) **Dimostrare che l'autore del reato ha eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.**

L'ente deve dimostrare che un soggetto operante in posizione apicale abbia compiuto deliberatamente atti che integrino gli estremi per i reati previsti dalla normativa, con la piena consapevolezza di violare il modello e le sue procedure.

4) **Dimostrazione che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.**

La prova è integrata producendo i resoconti e i verbali periodici relativi alle attività di verifica e di controllo poste in essere dall'O.d.V. e finalizzate all'attuazione del modello di organizzazione.

### 7.3 Le sanzioni a carico dell'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Per quanto concerne il **Sistema Sanzionatorio** previsto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, il **D.lgs. 231/2001 all'art. 9** distingue le seguenti categorie:

1. *sanzioni pecuniarie;*
2. *sanzioni interdittive;*
3. *sanzioni alternative (commissario giudiziale);*
4. *pubblicazione della sentenza;*
5. *confisca*

La sanzione pecuniaria è inflessibile e, dunque, si applica sempre ad ogni illecito amministrativo dipendente da reato (**art. 10 comma 1**).

Le sanzioni pecuniarie devono essere quantificate con il sistema delle quote, come previsto dall'**art. 11 del D.lgs. 231/2001** del Decreto stesso e possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000. Il valore di ogni quota invece, può variare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Per quanto riguarda invece la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente "*allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (**art. 11**).


Il giudice nella sostanza può decidere l'ammontare della sanzione pecuniaria sulla base di questi principi:

1. gravità del fatto;
2. grado della responsabilità dell'ente;
3. attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, cosicché si evitino eccessi rigoristici ovvero, di converso, l'irrogazione di una sanzione assolutamente non congrua rispetto alla ragguardevole consistenza finanziaria dell'ente.

La sanzione pecuniaria è ridotta, ai sensi dell'**art. 12** qualora:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: 1) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Altro discorso, invece, per quanto riguarda le sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231/2001, che possono aggiungersi alle precedenti.

Per questa tipologia di sanzioni è prevista l'applicazione solo nei casi in cui vi sia una esplicita previsione normativa in relazione ai reati presupposto, in base al principio di legalità e tassatività delle sanzioni interdittive stesse, e sempre che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (**art. 13**).

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, possa stabilire la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.


Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e di Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice ed il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva (**art. 15**).

L'**art 16** prevede infatti che, possa essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Anche in questo caso la determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà innanzitutto seguire i criteri indicati dall'art 11 (criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie), tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti simili a quello commesso. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (**art. 17**).

Si può affermare che, se le sanzioni pecuniarie vanno a colpire il profilo statico di una società, cioè il suo patrimonio, le misure interdittive mirano invece al suo apparato funzionale, cioè alla prospettiva dell'attività economica.

Questa tipologia di impianto sanzionatorio privilegia gli aspetti preventivi piuttosto che quelli repressivi, imponendo l'adozione dei Modelli di Organizzazione come unico ed efficace strumento, per evitare conseguenze dannose alla propria società.

## 8 I REATI CHE INTEGRANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.


Le ipotesi delittuose originariamente previste dall'**art. 24**, **art. 25** e **art. 26**, infatti, hanno subito nel tempo un notevole incremento, anche per la necessità di dare attuazione agli strumenti normativi di carattere internazionale che prevedevano questo genere di sanzioni.

In sintesi riguardano:


- a. reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020] (Reati contro la Pubblica Amministrazione)
- b. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Agli articoli **24** e **25** sono stati aggiunti i seguenti:

- 1) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. **24-bis**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- 2) Delitti di criminalità organizzata (Art. **24-ter**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- 3) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. **25-bis**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- 4) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. **25-bis.1**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- 5) Reati societari (Art. **25-ter**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
- 6) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali (Art. **25-quater**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- 7) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. **25-quater.1**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- 8) Delitti contro la personalità individuale (Art. **25-quinquies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- 9) Reati di abuso di mercato (Art. **25-sexies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- 10) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (**Art. 187-quinquies TUF**) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- 11) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (**Art. 25-septies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- 12) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (**Art. 25-octies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
- 13) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**Art. 25-octies.1**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- 14) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- 15) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**Art. 25-novies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- 16) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**Art. 25-decies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- 17) Reati ambientali (**Art. 25-undecies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 18) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**Art. 25-duodecies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
- 19) Razzismo e xenofobia (**Art. 25-terdecies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**Art. 25-quaterdecies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- 21) Reati Tributari (**Art. 25-quinquesdecies**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 22) Contrabbando e Diritti di confine delitti tentati (**Art. 25-sexiesdecies e Art. 26**, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 23) Delitti contro il patrimonio culturale (**Art. 25-septiesdecies**, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- 24) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (**Art. 25-duodevicies**, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022];

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

25) Delitti tentati (Art. 26, D.Lgs. 231/2001);

Inoltre, devono essere tenute in considerazione le seguenti norme:

- 1) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- 2) Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata con Legge n. 236/2016) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
- 3) Sicurezza cibernetica (D.L. 105/2019)

## 8.1 Reati contro la Pubblica amministrazione – considerazioni generali

**Il Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice Penale è intitolato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, intesa quale insieme degli organi e delle attività predisposti al fine di perseguire gli scopi di pubblico interesse.**

Una volta abbandonata l'idea, propria del codice del 1930, secondo il quale la "Pubblica Amministrazione" oggetto di tutela penale si identificherebbe con l'autorità ed il prestigio dello Stato-Apparato e preso atto invece che l'obiettivo politico-criminale è quello di garantire il regolare funzionamento dell'attività amministrativa, l'opinione oggi assolutamente prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, è che le fattispecie previste in tale sede tutelano non solo l'attività amministrativa in senso stretto, ma anche quella legislativa e giudiziaria<sup>2</sup>.

L'attività amministrativa (intesa, come precisato, in senso ampio, esercitabile da organi non solo amministrativi, ma anche legislativi e giudiziari) è soggetta dalla Costituzione (art. 97, primo comma) al rigoroso rispetto dei parametri del buon andamento e dell'imparzialità, ed è proprio in tali parametri che è possibile individuare lo specifico oggetto di tutela dei delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, per buon andamento si intende il regolare funzionamento dell'attività della pubblica amministrazione, la capacità di perseguire i fini che le vengono assegnati dalla legge, nella massima aderenza all'interesse pubblico.

Strettamente connesso a tale parametro è quello dell'imparzialità, il quale impone alla Pubblica amministrazione, nell'adempimento dei propri compiti, di effettuare una comparazione esclusivamente oggettiva dei contrapposti interessi, senza indebitamente avvantaggiare sé stessa rispetto ai consociati, e senza operare ingiustificabili discriminazioni rispetto al loro diritto di partecipare liberamente alla vita politica, economica e sociale<sup>3</sup>.

Il titolo in esame è suddiviso in tre distinti capi:


- Capo I - *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione* (artt. 314 - 335bis);
- Capo II - *Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione* (artt. 336 - 356);
- Capo III - *Disposizioni comuni ai capi precedenti* (artt. 357 - 360).

Il legislatore ha dunque scelto di distinguere i delitti in questione in due fondamentali categorie: quelli commessi dai pubblici ufficiali, in cui l'offesa agli interessi pubblici proviene dall'interno della stessa P.A. e quelli commessi dai privati, in cui l'offesa proviene, invece, dall'esterno.

Ne consegue che, mentre i delitti previsti dal capo II appartengono alla categoria dei c.d. reati comuni (ossia dei reati che possono essere commessi da chiunque), quelli inseriti nel capo I integrano, invece, ipotesi di c.d. reati propri, essendo richiesta ai fini della configurazione del reato la sussistenza, in capo al soggetto attivo, di una determinata qualità, posizione giuridica o di fatto. In realtà, come osservato da autorevole dottrina, nessuno dei capi in cui sono distribuite le norme sui delitti contro la P.A. hanno contenuto corrispondente a quanto dichiarato nelle rispettive

<sup>2</sup> Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. Giappichelli Editore 2007 p. 314.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

rubriche perché *“quella distinzione tra ufficiali pubblici e privati cittadini non si può rigorosamente osservare in tutte le figure criminose”*<sup>4</sup>.

Infatti, per esempio, il corruttore e l’istigatore alla corruzione sono dei privati e, se non lo sono, agiscono come tali (artt. 318 ss. c.p.); privati sono anche gli autori delle frodi nelle pubbliche erogazioni (artt. 316**bis** e 316**ter** c.p.); il proprietario non custode della cosa sequestrata in un procedimento penale o dalla P.A. può essere, un privato (art. 334 c.p.). Allo stesso modo, gli autori dei delitti previsti nel capo primo muniti di qualità pubblica non sono soltanto i pubblici ufficiali, ma anche gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti di un servizio di pubblica necessità<sup>5</sup>.

Il D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 avente ad oggetto "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", è intervenuto apportando modifiche ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione, tutti inseriti nell'alveo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001. Nello specifico, la novella: • ha modificato il titolo di reato dell'articolo 316-bis c.p., ora rubricato "Malversazione di erogazione pubblica" anziché "Malversazione ai danni dello Stato" • ha ampliato l’operatività delle fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis al fine di includere nelle suddette fattispecie anche le frodi inerenti al bonus fiscale 110%.

Al contrario, nel secondo capo, tra i delitti dei privati contro la P.A., troviamo anche soggetti muniti di qualità pubblica, come il pubblico ufficiale ed il pubblico impiegato, che non desistono dai propri compiti nonostante la sopraggiunta cessazione o sospensione (art. 347, comma II, c.p.) o, ancora, il preposto ai pubblici incanti ed alle licitazioni private (art. 353, comma II, c.p.) ed il pubblico ufficiale o la persona legalmente autorizzata che dirige licitazioni private per conto dei privati (art. 353, comma III, c.p.)<sup>6</sup>.

La dicotomia fra delitti dei pubblici ufficiali e delitti dei privati contro la pubblica amministrazione deve, pertanto, ritenersi superata.

Nel terzo capo del titolo secondo sono definiti i requisiti dei soggetti muniti di qualità pubblica con validità generale limitata al solo ordinamento penale. Infatti, gli artt. 357 - 359 c.p. stabiliscono che quanto in essi previsto vale *“agli effetti della legge penale”* e non *“agli effetti di quanto disposto negli altri capi di questo titolo”*<sup>7</sup>.

A seguito della **Legge 26 aprile 1990, n. 86** i reati in esame hanno subito una notevole modifica, essendo stati ridisegnati ed adeguati alla realtà dei nostri giorni.

Infatti, detta riforma ha potenziato, da un lato, la risposta punitiva dello Stato di fronte alle condotte illecite poste in essere dai soggetti rivestiti di funzioni pubbliche nell’esercizio di tali funzioni, dall’altro, ha eliminato ogni ingiustificato ed arbitrario sindacato da parte del giudice penale sul merito delle scelte amministrative, specie se discrezionali<sup>8</sup>.

Sono così scomparsi reati che avevano dato origine a forti contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza (si pensi all’abuso *“innominato”* d’ufficio o all’ipotesi di peculato per distrazione). E’ stata, inoltre, soppressa la dicotomia peculato - malversazione, che traeva origine dalla diversa titolarità del bene mobile (appartenente alla P.A., nel peculato; al privato, nel delitto di malversazione). In base alla nuova disciplina, oggi, in entrambi i casi si avrà peculato mentre una particolare ipotesi di malversazione è stata introdotta con riferimento a contributi, sovvenzioni o finanziamenti che vengono distratti dalle finalità per le quali sono erogati (ma il soggetto attivo può essere *“chiunque”*). La concussione, inizialmente reato proprio del pubblico ufficiale, è diventato reato anche per l’incaricato


<sup>4</sup> Relazione Ministeriale sui libri secondo e terzo del progetto di codice penale presentato alla Camera dei Deputati da S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli) nel 22 novembre 188, 1888, 52.

<sup>5</sup> Materiali sulla riforma dei reati contro la P.A., Manna, 2007, p. 5.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> Manuale di diritto penale - Parte speciale. Luigi Delpino 2015 p. 67.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

di un pubblico servizio. Ed ancora sono state profondamente modificate le norme che prevedono e puniscono l'abuso (art. 323 c.p.) e l'omissione o ritardo di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)<sup>9</sup>.

Si segnala, altresì, che i delitti in commento sono stati recentemente oggetto di due ulteriori riforme rilevanti:

- **Legge n. 190 del 6.11.2012 (c.d. Legge Severino)**, la quale ha modificato a fondo la struttura e l'articolazione di diverse figure delittuose ridisegnando, in particolare, i margini disciplinari dei delitti di corruzione, concussione e delle relative disposizioni complementari. Per ciò che attiene al delitto di concussione, esso è stato considerato da sempre la fattispecie "cardine" dell'apparato di salvaguardia penale del corretto esercizio dei poteri pubblici, tanto da prevedere la pena più severa tra i delitti contro la P.A. La legge n. 190/2012 ha inciso sulla struttura dell'art. 317 c.p. intervenendo essenzialmente su tre aspetti:

- l'eliminazione dell'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo del reato, che così diviene "proprio" esclusivamente del pubblico ufficiale, mentre il semplice cittadino *extraneus* può essere coinvolto nella reazione sanzionatoria attraverso il concorso nel reato proprio;
- l'aumento del minimo edittale della pena detentiva, da quattro a sei anni di reclusione;
- lo "scorporo" dal delitto di concussione della condotta per induzione confluita nella nuova figura di reato dell'"induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319*quater* codice penale.<sup>10</sup>

Volendo analizzare più da vicino tale riforma, si trova che tra le novità previste dalla legge n. 190/2012 con riferimento alla fattispecie di concussione, si rammenta l'obbligo di informativa del decreto che disponga il giudizio per il pubblico dipendente accusato di tale reato alla P.A. di appartenenza, l'estensione allo stesso delle particolari ipotesi di confisca ex art. 12*sexies* della legge n. 356/1992, nonché la sua inclusione nel novero dei reati tipizzati ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n.231/2001.

Sotto il profilo soggettivistico, la novellata formulazione dell'art. 317 c.p. ha circoscritto la condotta illecita imputandola al solo pubblico ufficiale, in controtendenza rispetto alla modifica introdotta, a suo tempo, dalla legge n. 86/1990 (la quale estendeva la fattispecie all'incaricato di pubblico servizio).

Il legislatore, evidentemente, ha ritenuto che l'attribuzione di poteri decisionali limitati renda l'incaricato di pubblico servizio sostanzialmente "incapace" di cagionare un *metus* tale da costringere il privato cittadino a soggiacere alla sua volontà estorsiva.


Una novità di rilievo introdotta dalla riforma Severino è rappresentata dall'art. 319*quater* c.p., inserito in coda alle ipotesi di corruzione "passiva". La disposizione ha sancito la "scissione" del reato di concussione in concussione per costrizione ed induzione indebita a dare o promettere utilità.

La concussione implicita, mutata in induzione indebita a dare o promettere utilità, ha assunto un'autonoma configurazione seppur in via sussidiaria ("salvo che il fatto costituisca più grave reato", nei casi di concorso apparente di norme recede la fattispecie meno grave). Prima dell'intervento innovatore varato dalla legge n. 190/2012, al bene pubblico appena accennato si aggiungeva la tutela dell'integrità patrimoniale del cittadino che, posto di fronte all'obbligata intermediazione pubblica, non doveva subire le conseguenze materiali dell'illecita pressione coattiva esercitata dal soggetto pubblico.

Con la recente modifica e l'estensione della platea degli attori del reato, per la sola componente "induttiva", ai privati che rendano la dazione o la promessa, non è più possibile ritenere il delitto in argomento plurioffensivo, come invece si ammetteva rispetto alla concussione *ante* riforma. Quanto ai soggetti dell'induzione indebita, di grande rilievo è l'estensione della platea attiva del reato.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> "I delitti contro la pubblica amministrazione" a cura di S. F. Fortuna, Giuffrè Editore 2010, addenda 2012.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Da un lato, si è confermata la rilevanza degli incaricati di pubblico servizio, figura invece uscita dal perimetro dell'art. 317 c.p. Dall'altro, come conseguenza del constatato "allargamento" degli attori coinvolti nella prassi corruttiva si sanziona, meno severamente, chi dà o promette denaro o altra utilità, dilatando l'area di punibilità sino all'"indotto", soggetto esterno all'amministrazione, in ciò differenziando la fattispecie da quella di concussione.

La legge "Severino" ha inteso escludere i tentativi "elusivi" della responsabilità penale da parte del privato fondati sulla precedente versione dell'art. 317 c.p. Sempre sul piano soggettivo, ai sensi dell'art. 322 bis, secondo comma, c.p., il delitto de quo può essere commesso anche dai soggetti pubblici di rilievo internazionale e da coloro che esercitano funzioni equivalenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali "qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria"<sup>11</sup>.

Invero, la citata riforma, da un lato, è intervenuta sulla fisionomia del delitto di concussione (art. 317 c.p.) estromettendo dal novero dei soggetti attivi l'incaricato di pubblico servizio e, ciò che qui più rileva, eliminando l'induzione come modalità della condotta alternativa alla costrizione; dall'altro lato ha dato rilievo all'induzione nella struttura di un nuovo reato proprio del pubblico ufficiale e, questa volta, anche dell'incaricato di pubblico servizio, che ripropone lo schema della vecchia concussione per induzione, con la differenza però che la punibilità è estesa al privato, che veste i panni del correo e non più, come nella concussione, della vittima (art. 319<sup>quater</sup> c.p.). Pare opportuno evidenziare fin da ora l'orientamento della Giurisprudenza in merito al momento della consumazione dei reati in parola: in particolare, con riferimento, ad esempio, al delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319<sup>quater</sup> c.p., la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 12 aprile 2013, n. 16566 precisa ulteriormente i confini della predetta fattispecie. In particolare, come già accennato, nel reato di concussione, così come in quello di induzione indebita si pone il problema del momento consumativo, dovendosi distinguere il caso in cui il privato accetti di promettere, con la riserva mentale di rivolgersi alla polizia giudiziaria, ed il caso in cui egli effettivamente si rivolga alla polizia giudiziaria, organizzando una consegna controllata del denaro.


Il reato di induzione indebita è consumato con la promessa del pagamento e non con l'effettivo pagamento, con la conseguenza che il fatto che quest'ultimo avvenga sotto il controllo della polizia giudiziaria, senza alcuna possibilità per il pubblico ufficiale di arrivare a detenere in modo autonomo il denaro od altra utilità corrispostagli, non è significativo al fine di ritenere che il reato sia consumato o meno. "Il discrimine è dato, invece, dall'essere intervenuta la denuncia o, comunque, il comportamento teso ad allertare le forze dell'ordine prima o dopo la "promessa", momento di consumazione del reato"<sup>12</sup>.

Quanto alla riserva mentale di futura denuncia, come confermato anche da altra giurisprudenza di legittimità, non è dato rilevante in quanto non impedisce, nel frattempo, la conclusione dell'accordo.

- **Legge n. 69 del 27.05.2015** che ha influito prevalentemente sul trattamento sanzionatorio, alzando notevolmente i massimi edittali. La prima parte riguarda i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, corruzione in atti giudiziari, indebita induzione a dare o promettere utilità, peculato, abuso d'ufficio, concussione). In essa si dispongono inasprimenti delle sanzioni con riferimento non solo alle pene principali, ma anche a quelle accessorie (con l'innalzamento del periodo di divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego in caso di pene superiori a due anni e l'aumento della durata della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte). La riforma prevede l'introduzione dell'istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione della pena per coloro che si

<sup>11</sup> In [www.dirittopenalecontemporaneo](http://www.dirittopenalecontemporaneo), R. Garofoli, La nuova disciplina dei reati contro la PA.

<sup>12</sup> Cfr. Cass. Pen. VI, 16566/2013.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

adoperano ad evitare conseguenze ulteriori o forniscono prove di reati o collaborano per l'individuazione dei responsabili. La sospensione condizionale della pena è condizionata anche alla riparazione pecuniaria. Sul piano patrimoniale, è disciplinata la riparazione del danno a vantaggio dell'amministrazione di appartenenza, ferma restando l'azione di risarcimento del danno. Per quanto riguarda il reato di concussione (art. 317 c.p.), la Legge n. 69 del 2015 ne estende l'ambito di applicazione anche all'incaricato di un pubblico servizio. Infine, la riforma contiene un ulteriore inasprimento delle pene per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.)<sup>13</sup>.

Delle modifiche apportate da detti interventi legislativi e dalle successive modifiche ed integrazioni che hanno interessato la materia si darà atto nel prosieguo in sede di disamina delle singole fattispecie criminose.

Prima di passare all'esame della norma di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001 e dei relativi riferimenti normativi da essi richiamati, è necessario premettere i concetti di pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio e persona esercente un servizio di pubblica necessità, concetti fondamentali per l'esame dei vari reati.

### 8.1.1 Definizione di Pubblico Ufficiale

Con gli artt. da 357 a 360 il codice penale introduce le nozioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità, richiamate poi nelle varie figure di reato contro la pubblica amministrazione ed altre norme del codice.

L'attuale formulazione deriva dalla normativa introdotta dalla Legge 86/90 (successivamente modificata dalla Legge 181/92) che rivedeva le precedenti definizioni passando ad una modalità di individuazione delle varie figure sulla base del carattere oggettivo dell'attività svolta, laddove la precedente formulazione teneva conto anche della qualifica soggettiva dei vari soggetti nell'ambito della pubblica amministrazione.

Certamente, ad esempio, tipo ed attività dell'ente potranno essere utili indizi per la ricostruzione della effettività della qualifica soggettiva, ma non sono di per sé solo determinanti.

Il rilievo della attività in concreto svolta si spinge sino a consentire di ritenere pubblico ufficiale il soggetto che operi di fatto per la pubblica amministrazione.

Cominciando, quindi, dalla definizione del **PUBBLICO UFFICIALE**, l'art. 357 c.p. testualmente recita:

*"[I]. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*[II]. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".*


Alla definizione generale del primo comma si aggiunge una specificazione nel secondo: la funzione amministrativa si riconosce perché è disciplinata da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi ed è caratterizzata dall'essere attività di formazione o manifestazione della volontà dell'amministrazione o di suo esercizio con poteri autoritativi o certificativi.

Funzioni legislative e funzione giudiziaria non sono definite per la chiara ragione *"che entrambe sono caratterizzate da connotazioni intrinseche così tipizzate da non offrire certamente spazio a dubbi o perplessità, né in relazione alla disciplina normativa alla quale esse sono sottoposte, né con riferimento alle modalità del loro esercizio"*<sup>14</sup>.

Più complessa, invece, risulta essere l'individuazione della "funzione amministrativa", sia per distinguerla da ciò che non è tale, sia perché nel suo ambito rientra anche l'incaricato di pubblico servizio (che si distingue per la "mancanza di poteri tipici" della funzione).

<sup>13</sup> Avviso Pubblico - Osservatorio parlamentare: Leggi e documenti sulla lotta alle mafie e alla corruzione.

<sup>14</sup> Cfr. Cass. S.U., n. 10086/1998.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Non solo, non è più determinante che l'attività sia svolta nell'ambito di un ente pubblico, ancorché possa essere un valido indizio, ma negli anni è cambiato lo stesso schema di esercizio di pubbliche funzioni. Queste sono spesso esercitate anche attraverso enti di diritto privato ancorché sostanzialmente in proprietà pubblica (si pensi al servizio postale, tuttora funzione pubblica, gestita da una società per azioni, Poste spa, di cui era unico azionista la Cassa Depositi e Prestiti, sino alla collocazione di parte del suo capitale nel mercato azionario). L'ente rimane, comunque, disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con gli strumenti privatistici. È, però, indiscutibile che, con la privatizzazione, diventa più difficile la individuazione delle caratteristiche della pubblica funzione<sup>15</sup>.

Quindi:

**Funzione pubblica è quella disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi:** si tratta, quindi, di una necessaria verifica che riguarda la disciplina della specifica attività a prescindere dalla forma giuridica dell'ente e la sua costituzione. È in questione la singola attività perché lo stesso ente può esercitare funzioni pubbliche e funzioni private (Poste spa, ad esempio, esercita la funzione pubblica del servizio postale nonché la funzione, non pubblica, dei servizi bancari oltre ad altri servizi vari)<sup>16</sup>.

**Formazione o manifestazione della volontà:** La definizione oltre che chiara è di facile applicazione una volta che sia stata individuata la "pubblica funzione": formazione e manifestazione di volontà sono attività ben individuabili, con la precisazione che non conta che l'attività abbia rilevanza esterna, rientrando nella definizione ogni attività certificativa, valutativa o autoritativa, seppure destinata a produrre effetti solo interni alla pubblica amministrazione<sup>17</sup>.

**Poteri autoritativi o certificativi:** in questo caso si tratta di esercizio dei poteri del pubblico ufficiale ma che sono spesso riconosciuti anche a soggetti chiamati a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario. Nel concetto di poteri autoritativi rientrano tutte quelle attività che sono esplicazione, comunque, di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico rispetto alla attività pubblica. "Poteri certificativi" è un ambito che riguarda le attività di formazione di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria privilegiata perché attestata dall'amministrazione<sup>18</sup>.

È comunque fondamentale fare riferimento alla casistica giurisprudenziale, basata ovviamente sui principi sopra riportati ma talora ancora condizionata dal vecchio sistema di riferimento alla qualifica soggettiva nell'ambito della amministrazione. Va anche considerato che larga parte della casistica riguarda processi per peculato, individuandosi spesso la categoria in base al maneggiamento di denaro pubblico (rammentandosi che, per tale reato, non vi è distinzione tra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, per cui le decisioni non sempre hanno come obiettivo la chiara differenziazione tra le due qualifiche)<sup>19</sup>.

La funzione amministrativa, dunque, viene creata e disciplinata esclusivamente da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi – in concreto si fa riferimento ai poteri disposti da tutte le leggi che regolano l'organizzazione e il funzionamento dello Stato e delle sue istituzioni – e si estrinseca nell'esercizio di poteri autoritativi o certificativi, ossia tutte quelle attività che sono esplicazione comunque di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico rispetto alla attività pubblica.


<sup>15</sup> Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 357 c.p.

<sup>16</sup> Cfr. Cass. n. 10124/2015.

<sup>17</sup> Cfr. Cass. n. 5575/1998.

<sup>18</sup> Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 357 c.p.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Il rilievo dato all'esercizio oggettivo nella funzione comporta che le qualifiche degli artt. 357 e ss. valgono anche per i soggetti che esercitano di fatto una pubblica funzione.

Più precisamente, agli effetti della legge penale il funzionario di fatto è equiparato al pubblico ufficiale, ove da parte di tale soggetto vi sia l'effettivo esercizio della pubblica funzione accompagnato, quanto meno, dall'acquiescenza o dalla tolleranza o dal tacito consenso della P.A.

Una tale regola innanzitutto risolve i problemi che nascono nei casi in cui sussistano irregolarità nell'investitura che hanno poi dato luogo alla declaratoria di invalidità della nomina.

La qualifica di pubblico ufficiale, quindi, prescinde dalla investitura ufficiale se vi è dimostrazione, attraverso certi elementi probatori, che al soggetto, benché non legittimato, siano state affidate o continuino ad essere affidate pubbliche funzioni<sup>20</sup>.

La regola è stata applicata anche per la figura dell'incaricato di pubblico servizio<sup>21</sup>.

Nella casistica, spesso il funzionario di fatto è comunque un dipendente cui vengano affidate mansioni diverse e che, appunto, importino l'esercizio delle funzioni che danno luogo alla qualifica.

### 8.1.2 Definizione di Incaricato di pubblico servizio

La categoria dell'**INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**, anch'essa fondata sulla natura delle funzioni esercitate indipendentemente dalla esistenza o meno di un rapporto diretto con la pubblica amministrazione, è individuata in modo residuale rispetto a quella del pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. dell'**art. 358 c.p.**:

*“[I]. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

*[II]. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

Incaricato di un pubblico servizio è, dunque, colui che esercita una pubblica funzione *“ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa [...]”*. Ovvero, l'incaricato di pubblico servizio non partecipa alla formazione della volontà dell'ente, né alla sua manifestazione e non ha poteri autoritativi né certificativi.

D'altra parte, deve esercitare effettivamente una pubblica funzione e non semplici mansioni d'ordine.

L'individuazione delle caratteristiche della qualifica di incaricato di pubblico servizio è certamente più agevole qualora lo stesso faccia parte dell'organizzazione di un ente pubblico, mentre diventa più problematica in casi nei quali l'ente privato esercita la funzione pubblica, tipicamente in forma di concessione. In questi casi, all'interno della organizzazione, risulta più complesso distinguere tra le attività che siano esercizio della funzione ed attività che, pur non essendo qualificabili quali *“mansioni d'ordine”* ovvero attività materiali, non siano comunque esercizio della pubblica funzione<sup>22</sup>.

### 8.1.3 Definizione di esercenti un servizio di pubblica necessità

Infine, la categoria delle persone **ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ** è individuata su basi oggettive, in relazione all'attività concretamente svolta.


Secondo il disposto dell'art. **359 c.p.**:

*“[I]. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:*

<sup>20</sup> Cfr. Cass. n. 10589/2015.

<sup>21</sup> Cfr. Cass. n. 34086/2013.

<sup>22</sup> Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 358 c.p.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.”

La norma prevede due sottocategorie.

- La prima, oltre a comprendere espressamente gli esercenti la professione forense o sanitaria, individua tutte le professioni per le quali è richiesta la abilitazione dello Stato con la precisazione della esclusiva nell'ambito della data attività (“quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato ad avvalersi”).
- L'altra comprende soggetti privati che non possono essere definiti esercenti una pubblica funzione od un pubblico servizio che, comunque, svolgono un servizio dichiarato espressamente di pubblica necessità dalla pubblica amministrazione.

La seconda categoria è facilmente individuata per la previsione di un provvedimento espresso della pubblica amministrazione, la prima si individua con riferimento alle professioni soggette ad abilitazione e con previsione di esclusiva nella data attività<sup>23</sup>.

Ulteriori precisazioni occorrono per fornire un quadro completo delle qualifiche soggettive pubbliche coinvolte in questa materia.

Ai sensi dell'art. 322bis c.p.:

“[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.


5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

<sup>23</sup> Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 359 c.p.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

La disposizione in esame è stata inserita nel codice penale dalla L.n. 300/2000, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la corruzione internazionale, adottata dalla Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, e successivamente modificata dalla L. n. 116/2009, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la corruzione internazionale, adottata dalla Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, col fine di assicurare una tutela penale anche a beni giuridici di rilevanza extra-nazionale, poi dalla L. n. 190/2012, con lo scopo di adattarne il testo e la rubrica al nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319<sup>quater</sup> c.p.) introdotto dalla medesima novella, ed infine dalla L. n. 237/2012, che ha ampliato il catalogo dei “soggetti equiparati” adeguando il nostro ordinamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

L’**art. 322bis c.p.** amplia la nozione di Pubblica Amministrazione assimilando ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio coloro che negli ambiti internazionali svolgono funzioni od attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento caratterizzano le suddette qualifiche soggettive.

La norma in esame, da un lato (comma 1), estende le fattispecie di cui agli **artt. 314, 316, 317-320 e 322, commi 3 e 4, c.p.** a soggetti operanti, a vario titolo, in ambito comunitario e internazionale e, dall'altro (comma 2), estende l'incriminazione contenuta negli artt. 321, 322, commi 1 e 2, e 319-<sup>quater</sup>, comma 2, c.p. ai fatti commessi dai privati nei confronti delle persone indicate al primo comma e nei confronti dei funzionari di Stati esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali, qualora l'*extraneus* abbia agito al fine di conseguire un indebito vantaggio per sé o per altri, in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria<sup>24</sup>.

Il comma 3 della norma amplia la nozione di pubblica amministrazione assimilando ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio coloro che negli ambiti internazionali citati svolgono funzioni od attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento caratterizzano le suddette qualifiche soggettive.

Fornite dette fondamentali definizioni occorre, sin da ora, precisare che:

**la qualifica di pubblico ufficiale, di incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità è elemento indispensabile per la sussistenza dei delitti in questione ma non sufficiente.**

Il legislatore, infatti, impone che tra tale qualifica ed il fatto criminoso posto in essere da colui che ne è investito ovvero da un terzo nei confronti di colui che è investito esista un particolare rapporto, di tipo diverso a seconda dei casi<sup>25</sup>.

Il rapporto tra la qualità ed il fatto criminoso può essere di:


- contestualità: il fatto criminoso deve essere compiuto durante l’esercizio della pubblica funzione o del servizio;
- causalità: il fatto criminoso deve essere posto in essere a causa della funzione o del servizio;
- consequenzialità teleologica: il fatto criminoso deve essere realizzato per un fine strettamente connesso all’esercizio della funzione o del servizio<sup>26</sup>.

Sempre con riguardo alla qualità del soggetto attivo occorre richiamare, in questa sede, il disposto dell’art. 360 c.p. a norma del *quale “quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato”*.

<sup>24</sup> Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 322bis c.p.

<sup>25</sup> Manuale di diritto penale - Luigi Delpino 2016, p. 67.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

La disposizione prevede che nel caso in cui, nella fattispecie concreta, la qualifica di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio od esercente il servizio di pubblica necessità sia stata determinante nella commissione del reato (sia quale elemento costitutivo che quale circostanza aggravante), non rilevi che al momento della commissione del reato la qualità fosse cessata.

La ragione per cui rileva una qualifica non più esistente al momento della commissione reato è vista, secondo la giurisprudenza, nell'essere in presenza di una tutela penale "disposta nel pubblico interesse" che può essere leso indipendentemente dalla attualità della qualifica<sup>27</sup>.

Trattasi, in pratica, di una norma che estende l'efficacia delle norme in esame al caso in cui il fatto sia commesso quando il soggetto abbia, cioè, perso la propria qualità. Affinché, tuttavia, sia configurabile il reato, occorre che il fatto si riferisca alle funzioni o al servizio e cioè sia in qualche modo connesso con le funzioni già esercitate dal soggetto.

## 9 ATTIVITA' DI "RISK ASSESSMENT" E "GAP ANALISYS"

A seguito del risk assessment e della gap analysis condotta, con la quale si è valutata la bontà del sistema di controllo interno, nella Tabella Analisi dei Rischi, si evidenzia il risultato in termini di rischio residuo insito nella fattispecie di rischio esaminate.

I livelli di rischio di reato che sono astrattamente applicabili alla attività dell'Azienda, valutati in termini di gravità e probabilità di accadimento nel presente paragrafo (definiti come "rischio assoluto"), verranno in seguito rivalutati in funzione delle procedure e delle attività di gestione e controllo in essere, al fine di individuare, quei reati che evidenziano un rilevante rischio residuo di commissione.

Riportiamo di seguito, visto l'esito emerso dall'Analisi dei Rischi, l'elenco dei reati applicabili, la loro configurabilità nel contesto ALER ed i presidi attuati per la loro gestione ed il controllo, finalizzati al governo ed alla riduzione del rischio. In tutte le ipotesi di reato è possibile accertarsi che il valore del rischio assoluto definito a monte delle misure di gestione, si riduce nel rischio residuo calcolato in esito all'applicazione delle misure di gestione e controllo definite nei principi generali di comportamento e nei presidi di gestione del rischio previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione.


### 9.1 Reati Presupposto applicabili ad ALER Varese – Como Monza

#### Brianza – Busto Arsizio

##### 9.1.1 Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati contro la pubblica amministrazione: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

L'articolo è strutturato in modo da evidenziare **tre fasce ideali di gravità degli illeciti** in esso richiamati, alla cui stregua, poi, sono disegnate le cornici edittali delle sanzioni pecuniarie.

<sup>27</sup> Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 360c.p.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

La **prima fascia** comprende i delitti puniti con la reclusione fino a tre anni e, perciò, riconducibili nell'orbita dei reati di bassa gravità: in relazione ad essi, per l'illecito amministrativo che vi accede è stata stabilita la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

La **seconda fascia** concerne i delitti in cui la reclusione oscilla tra tre e dieci anni: si ha a che fare, in questo ambito, con una fascia di criminalità di media gravità.

La **terza fascia**, infine, comprende i reati puniti con la reclusione da quattro/cinque anni nel minimo e superiore a dieci anni nel massimo, in relazione ai quali l'ente soggiace alla sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, che ben riflette la gravità degli illeciti.

Per quanto concerne le sanzioni interdittive, la loro previsione è stata calibrata sul tipo di reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente. Così, per quanto concerne i reati di indebita percezione di erogazioni e di truffa in danno dello Stato, di cui all'articolo 24 dello schema, risulteranno applicabili, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13, le sanzioni interdittive dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o l'eventuale revoca di quelli già percepiti e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Occorre richiamare, infine, gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza della Corte di Cassazione sui temi di confisca e sequestro:

- con Sentenza n. 21228 della Cass. Pen., sez. II emessa in data 29.04.2014 la Suprema Corte si pronuncia in tema di “confisca per equivalente” spiegando che “*qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare*”.
- Ancora, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, la Corte statuisce che esso “*può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto*<sup>28</sup>”.
- Turbata libertà degli incanti - meglio noto come reato di “turbativa d'asta” (art. 353 c.p.) Introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023.
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 – bis) Introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023.

L'art. 24 del D.lgs n. 231/2001 richiama i seguenti articoli:

- **Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazione pubblica.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 8 – Tollerabile;
- **Art. 316ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 8 – Tollerabile;
- **Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 8 – Tollerabile;
- **Art. 353 bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 8 – Tollerabile;
- **Art. 640 c.p. – Truffa.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 8 – Tollerabile;

<sup>28</sup> Cfr. Cass. Pen. II, 29.04.2014, n. 21227.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- **Art. 640, co. II, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 9 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 – Accettabile
- **Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 8 – Tollerabile;
- **Art. 640-ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 9 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 – Accettabile
- **Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 8 – Tollerabile;

#### 9.1.1.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Tutti i reati compresi nell'art. 24 D.Lgs. 231/01 sono, in astratto, configurabili al contesto di ALER Varese -A – CO – MB -BA.

Tali reati, infatti, sono riconducibili alle attività svolte per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (come Comunità Europea, Regioni, Provincia, Comuni, etc.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie (progettazione e realizzazione di alloggi di E.R.P.), sia per attività collaterali relative ad es. alla ricerca e sviluppo (ad es. progetti di innovazione) o alla formazione del personale (fondi interprofessionali).

In particolare, i reati di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, nel contesto specifico, possono comportare rischi significativi in quanto l'Ente si configura quale stazione appaltante di finanziamenti pubblici per le attività di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria ed opera quasi esclusivamente ricorrendo a finanziamenti pubblici.


Le aree aziendali principalmente a rischio per tali reati sono quella Tecnica, relativamente alle attività di Progettazione e Direzione Lavori e quella Amministrativa per quanto riguarda la gestione della contabilità relativa ai contributi ricevuti.

Tra le attività sensibili relative a tale area emerse dall'analisi dei rischi si ricordano:

- la richiesta di accesso al contributo agli enti finanziatori;
- la richiesta di erogazione agli enti finanziatori nel corso dell'avanzamento dei progetti/lavori;
- la determinazione e la comunicazione dei quadri tecnici economici iniziali e durante l'avanzamento dei lavori;
- la determinazione dell'importo relativo alle spese tecniche;
- la gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).
- la predisposizione e trasmissione all'Ente Pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti
- la gestione dei flussi monetari e finanziari.
- la contabilizzazione delle erogazioni ricevute in contabilità generale;
- la contabilizzazione delle spese tecniche in contabilità generale quale voce di ricavo.

Inoltre, si evidenziano:


- La gestione dei rapporti con Enti Territoriali, quali Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, al fine del mantenimento dei rapporti di buon vicinato, anche per il tramite delle Conferenze di Servizi; Procure e Prefetture territoriali, anche nel corso della collaborazione finalizzata alla sottoscrizione dei protocolli di legalità.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- La gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive, con riferimento sia ai cantieri navali sia agli uffici direzionali.
- La gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, anche in sede di verifiche ispettive, per il rilascio dei certificati di conformità alla normativa di riferimento dei cantieri di produzione (ASL, INAIL, etc.), nonché autorizzazioni amministrative e concessioni demaniali in generale.
- La stipula e gestione dei contratti con fornitori nazionali e/o internazionali, ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di commesse. In particolare, la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in fase di: (a) predisposizione della documentazione di gara; (b) predisposizione del capitolato di gara o dei requisiti di partecipazione; (c) stipula del contratto.
- La gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: (a) predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; (b) elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; (c) controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; (d) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici
- La gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g. Regione, Comunità Europea), per il conseguimento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali (es. Fondo Sociale Europeo) o finalizzati a progetti innovativi (es. Progettazione BIM). In particolare, si fa riferimento alle attività svolte in fase di: (a) ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara; (b) presentazione della richiesta; (c) verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.
- La selezione e assunzione del personale dipendente.
- La richiesta di provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili: (a) denuncia di inizio attività/fine lavori - Permesso di costruire (es. per ristrutturazioni che comportino cambio di volumetria); (b) adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. Certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici, ecc.); (c) richieste di provvedimenti amministrativi (Agibilità dei locali, cambio/manutenzione insegne); (d) attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. VV.FF. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti di messa a terra, ecc.); (e) richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.
- La gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili:
  - a) stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata;
  - b) presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda, ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia o Città Metropolitana;

### 9.1.1.2 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento e dalla Policy Anticorruzione adottati dall'Azienda, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06


In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto dell’Azienda, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per l’Azienda;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all’acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d’uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell’ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l’ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l’obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell’istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell’attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dall’Azienda in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all’ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell’ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

### 9.1.1.3 Presidi di gestione del rischio previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Per queste ragioni, dal punto di vista tecnico, sono predisposte apposite procedure relative al sistema di gestione qualità aziendale, che dettagliano le attività e le responsabilità relative alla gestione delle richieste di contributo ed alla rendicontazione periodica.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Inoltre, l'Ente ha predisposto una procedura del sistema di gestione aziendale nel quale si definisce il processo di formazione delle decisioni e le responsabilità relative alle fasi di:

- partecipazione a bandi di finanziamento;
- presentazione dei documenti e dei dati richiesti dal bando;
- corretta imputazione ed utilizzo dei finanziamenti;
- adeguata rendicontazione all'ente finanziatore.

Ciò al fine di assicurare la predisposizione e la presentazione di dati ed informazioni puntuali, veritieri e trasparenti, l'utilizzo del finanziamento conformemente alla destinazione, la corretta e veritiera rendicontazione all'ente finanziatore.

In tale procedura si attuano i tipici principi di controllo preventivo quali la separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi del processo e la documentazione e la tracciabilità dei controlli.

Ulteriori presidi preventivi si ravvisano in adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici a carico delle funzioni aziendali interessate, nelle necessarie attività che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni (e segnalazioni) con le funzioni competenti ed infine nella previsione nel Codice Etico e Comportamentale e nel Codice Sanzionatorio dei profili di condotta vietati e del relativo apparato sanzionatorio.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione dei finanziamenti pubblici, gestione acquisti, servizi e consulenze, flussi monetari finanziari e gestione del personale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure citate adottate dall'Azienda.

**Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione:**


- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dall'Azienda, dai Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

**Gestione dei finanziamenti pubblici:**

- rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Ente Pubblico e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;
- la documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura/delega;

**Acquisti di beni, servizi e consulenze:**

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali qualora non venga utilizzata la procedura di gara "aperta";
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale in base alle previsioni del Codice degli Appalti;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06


- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure/deleghe;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Azienda relativamente al Codice Etico e Comportamentale, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico e Comportamentale, ai principi comportamentali che ispirano l'Azienda e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- l'Area Amministrativa effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i Documenti di Riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

#### **Flussi monetari e finanziari:**

- l'Area Amministrativa definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese);
- l'Area Amministrativa ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, l'Area dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti è preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;
- l'Area Amministrativa effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie);
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti dell'Azienda, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;

#### **Gestione del personale:**

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso e autorizzate dal Dirigente gerarchico superiore;
- le richieste di trasferta, relative al personale dirigente, quadro, impiegato ed operaio, sono effettuate utilizzando le previste modulistiche e adeguatamente approvate.
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione.
- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall’Azienda relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico e Comportamentale, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico e Comportamentale, ai principi comportamentali che ispirano l’Azienda e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- i criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi a livello Dirigenziale;

### 9.1.2 **Art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 - Reati informatici e trattamento illecito di dati**

I reati informatici (c.d. “computer crimes”) sono quei reati compiuti per mezzo o nei confronti di un sistema informatico ovvero di un sistema telematico.

Su impulso della Comunità Europea fu approvata la Legge 23 dicembre 1993, n. 547 (“Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”), con la quale sono state introdotte una serie di nuove figure di reato, accomunate appunto dalla circostanza che le condotte illecite in esse descritte hanno come oggetto o mezzo del delitto un sistema informatico o telematico<sup>29</sup>.

Nel 2008 la disciplina dei reati informatici è stata nuovamente modificata, con l’approvazione della legge n. 48 recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001. Sono state introdotte, in particolare, significative modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: sanzioni più pesanti per i reati informatici, nuove norme di contrasto alla pedopornografia in rete, sanzioni a carico delle società, maggiori tutele per il trattamento dei dati personali<sup>30</sup>.


L’Art. 24 bis è stato introdotto dall’articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016.

L’art. 24bis del D.Lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti articoli del Codice Penale:

- **Art. 691 bis c.p. Falsità in documenti informatici. Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 9 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 - Accettabile
- **Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 9 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 - Accettabile
- **Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici di accesso e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 3 - Marginale
- **Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 3 - Marginale
- **Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 4 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 2 - Marginale

<sup>29</sup> <http://deioreciminalibus.altervista.org> I delitti informatici, definizioni, disciplina, principio di territorialità ed ubiquità ex art. 6 c.p. Valeria Citraro.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- **Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 3 - Marginale
- **Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 4 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 2 - Marginale
- **Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 3 - Marginale
- **Art. 635quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 3 - Marginale
- **Art.640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 9 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 - Accettabile
- **Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 9 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 - Accettabile

#### 9.1.2.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

ALER VA CO MB BA gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche. In linea generale quindi i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale. Tuttavia, il focus dovrà indirizzarsi sui casi in cui si possa configurare un interesse o un vantaggio per l'ente, riducendo per questa via i potenziali casi applicativi.

È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici, tra le quali si segnalano ad es.:


- ENTRATEL;
- SISTER-Agenzia delle Entrate;
- ANAC;
- INPS;
- SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE.

La disponibilità dei dati degli utenti e dei fornitori in capo ai dipendenti/dirigenti potrebbe dare luogo a eventuali furti di identità

Il reato Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.), non sembra configurabile all'interno del contesto aziendale, mancando la qualifica soggettiva presupposto del reato, in quanto l'Ente non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica.

Le attività a rischio di reato sono di seguito riepilogate:

- Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono:
  - (i) brevetti, disegni;
  - (ii) informazioni riservate di enti pubblici;
  - (iii) informazioni bancarie;
  - (iv) dati di fatturazione o di credito;
  - (v) dati relativi a pagamenti.
- Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono:
  - essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedito comunicazioni;
  - danneggiare un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- Falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti dell’Azienda.
- Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti.

### 9.1.2.2 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001, del Codice di Comportamento, della Politica IT Security adottata dall’Azienda, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- il personale si deve astenere da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l’integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale si impegna a sottoscrivere lo specifico documento relativo al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica che provvede, previa valutazione dei rischi, ad effettuare l’installazione;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dall’Azienda nell’espletamento dell’attività lavorativa resa in suo favore.

### 9.1.2.3 Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione


L’Ente si è dotato di un Protocollo per la gestione delle risorse informatiche che costituisce, unitamente al Codice Etico e Comportamentale, il presidio comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

Le policy sono oggetto di periodico aggiornamento ai fini di mantenere una adeguata compliance con le normative cogenti in materia e con le evoluzioni tecnologiche.

Inoltre, l’Ente utilizza, quali presidi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale.

Si integrano infine nel M.O.G.C. i presidi previsti dalle misure di sicurezza in materia di privacy (protezione dei dati personali, secondo la legislazione vigente) previsti dal Documento programmatico per la sicurezza prima e dal GDPR ora.

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza informatica (DPS) consentiva all’azienda o al professionista di supervisionare il corretto trattamento e la sicurezza dei dati, così da prevenire ogni perdita, dispersione o violazione e evitare le possibili sanzioni del Garante.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Con il Decreto-legge n. 5/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni) l'obbligo di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali fu soppresso, nell'ottica di una sburocratizzazione e semplificazione dei processi aziendali.

Nonostante ciò, però, la normativa sostanziale in materia di privacy, relativa alle varie misure di sicurezza informatica da adottare, è rimasta immutata, così come le eventuali gravose sanzioni comminate dal Garante della Privacy in caso di inadempimento.

Con l'avvento del GDPR (Regolamento Europeo n. 679/2016, entrato in vigore nel maggio 2018) la situazione si è ulteriormente evoluta. Il GDPR, al suo art. 30, ha introdotto l'obbligo di tenuta di un apposito **Registro dei Trattamenti**. Con questa disposizione, l'Unione Europea ha imposto ai titolari del trattamento l'obbligo di predisporre un documento che rendiconti le attività in materia di tutela dei dati personali, così da dimostrare di aver adottato tutte le misure prescritte dal Regolamento.

Il fabbisogno formativo per il personale in materia di privacy, di utilizzo dei sistemi informativi e relativi potenziali reati, è oggetto di analisi in sede di stesura del piano annuale della formazione ed alla conseguente attività di erogazione e di registrazione.


Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni del Regolamento Informatico. Dall'autenticazione con chiavi di accesso si è passati all'autenticazione a due fattori, metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuali. Molto spesso è legato al concetto di out of band authentication: l'uso di più canali per autenticarsi verso un asset. Con l'introduzione di Office 365 come strumento informatico di gestione dei documenti elettronici e delle email, vengono sfruttati un ID, una password e una conferma dell'identità tramite uso di cellulare (chiamata o sms). Un'autenticazione a due fattori viene detta "autenticazione forte" (strong authentication) mentre l'uso di un solo fattore, come una password, viene considerato un'autenticazione debole.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative dell'ente.
- Altre misure tecniche ed attività di audit previste a carico dell'amministratore di sistema.
- Naturalmente si sottolinea come la rapida evoluzione dal lato tecnologico impone frequenti aggiornamenti ed adeguamenti dei protocolli vigenti, per accrescerne la loro efficacia complessiva. A questo fine ogni anno il responsabile dei sistemi informativi, nell'ambito della procedura di stesura del bilancio previsionale, esegue una valutazione dei fabbisogni di spesa per aggiornamenti tecnici o formativi.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione della dell'infrastruttura tecnologica

#### Gestione dell'infrastruttura tecnologica

- sono definiti meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- è definita una policy formale che regoli l'utilizzo della strumentazione tecnologica (e.g. laptop, telefoni) concessa in dotazione al personale dell'Azienda
- sono definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- sono definiti controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (malware e virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- sono previste procedure definite per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi
- sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali (pdl, share, etc.) e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di alert;
- sono previste soluzioni di *content filtering* a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (malware tipo botnet) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

### 9.1.3 **Art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata.**

L'articolo 24ter, D.Lgs. n. 231/2001 tratta le sanzioni applicabili in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416bis, 416ter e 630 del Codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,


Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, modificato dalla L. n. 69/2015.

L'art. 24ter del D.Lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale:

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.**  
da REATO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 9 - Tollerabile
- **Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.**  
da REATO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 5 - Accettabile
- **Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.**  
da REATO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 9 - Tollerabile

La Legge 69/2015 ha modificato il reato di cui all'art. 416-bis del c.p. con un inasprimento delle sanzioni penali.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

### 9.1.3.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER VA CO MB BA

I reati di cui all'art. 24 ter del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del risk assessment, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie di reato (art. 416 e art. 416 bis c.p.).

In particolare, il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze.

La peculiarità delle associazioni di tipo mafioso sono da un lato la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno, dall'altro le finalità che non sono necessariamente la commissione di delitti, ma anche il controllo dell'economia e della politica. Com'è noto, i delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la configurazione del reato.

A tale riguardo la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa: il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione.

Con riferimento alle fattispecie di reato dell'associazione per delinquere, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'Azienda potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'Azienda stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'Azienda medesima.

È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

ALER VA CO MB BA, proprio per l'attività economica che è chiamata a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione, ambito nel quale, purtroppo, si conoscono bene le capacità di infiltrazioni malavitose.


Le attività a rischio reato sono di seguito riportate.

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali e immobili di proprietà o in gestione) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- Gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni o all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi o all'autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT);
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;

In quest'ambito l'Ente mette in atto presidi specifici nel Modello di Organizzazione e Gestione, volti a ridurre il potenziale rischio rilevato.

### 9.1.3.2 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

In via generale, a tali soggetti è richiesto quanto segue:

- i flussi finanziari dell’Azienda, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e tracciati;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

### 9.1.3.3 Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

In via generale in tutti i contratti stipulati dall’Ente, si prevede da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalto la sottoscrizione di apposite clausole di rispetto del Codice Etico e Comportamentale aziendale nonché del Modello organizzativo stesso.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con l’Ente, rappresenta uno dei presìdi di prevenzione di infiltrazione criminale, è attuata attraverso l’acquisizione, anzitutto, delle dichiarazioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, dal relativo Regolamento e, in via generale, di quanto previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011).

Le procedure del Sistema qualità aziendale, relative alle fasi di affidamento, prevedono un sistema di attività e responsabilità chiare sul rispetto di tali adempimenti a fronte delle quali sono anche previste attività di audit interno.

Sono previsti obblighi informativi (anche verso l’Organismo di Vigilanza) nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull’attività di impresa.

Per quanto attiene al reato di cui all’art. 416 c.p. *Associazione a delinquere*, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231: ad esempio: ambiente, tributario, fallimento, etc. L’associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi *tout court* dai reati configurabili e, di conseguenza, viene presidiato attraverso apposite previsioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale ed attraverso un funzionamento corretto dell’organizzazione nel suo insieme.


Con riferimento al reato di associazione a delinquere si rimanda anche ai principi di controllo riportati nel paragrafo relativo ai “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoricciclaggio” (art. 25 octies).

### 9.1.4 **Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 - Reati contro la pubblica amministrazione: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

Si tratta di una norma a richiamo diretto dei reati che tipicamente offendono il buon funzionamento, l’imparzialità e il patrimonio della Pubblica Amministrazione. Come già notato, particolarmente in queste fattispecie si evidenziano le diverse qualifiche soggettive coinvolte e punite. Anche qui, come nel precedente art. 24, emergono tre fasce di illeciti con le relative tre fasce di gravità, in ordine di crescente severità delle sanzioni.

**L’art. 25 del D.Lgs. 231/2001** richiama i seguenti articoli del Codice Penale:

- **Art. 314 c.p. Peculato.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 9 – Tollerabile
- **Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell’errore altrui.**

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 – Accettabile
- **Art. 317. c.p. Concussione<sup>31</sup>.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 9 – Tollerabile
  - **Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 3 – Marginale
  - **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.<sup>32</sup>**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 9 – Tollerabile
  - **Art. 319bis c.p. Circostanze aggravanti.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 9 – Tollerabile
  - **Art. 319ter c.p. Corruzione in atti giudiziari<sup>33</sup>.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 9 – Tollerabile
  - **Art. 319quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità<sup>34</sup>.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 9 – Tollerabile
  - **Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 9 – Tollerabile
  - **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione<sup>35</sup>.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 9 – Tollerabile
  - **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ABROGATO** ex Legge 9 agosto 2024 n. 114  
“Modifiche al codice penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”
  - **Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 9 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 – Accettabile

I reati elencati nell’articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001, rubricato, a seguito dell’entrata in vigore della Legge anticorruzione (L. 190/2012) “Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità”, appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tale categoria di reati è stata ulteriormente rivista a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, la quale interviene nel senso di estendere le pene edittali previste dal c.p. in caso di commissione di alcune fattispecie di reato (artt. 318, 319, 319-ter e quater) ed inoltre modificando l'articolo 317 del c.p., ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.


<sup>31</sup> Articolo sostituito dall'art. 3, l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo originale recitava: « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 4 l. 26 aprile 1990, n. 86.

<sup>32</sup> Articolo novellato ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

<sup>33</sup> Articolo novellato ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

<sup>34</sup> Articolo inserito ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

<sup>35</sup> Articolo novellato ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Soggetti attivi possono essere i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, intesi come coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (articolo 358 c.p.).

Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico o privato.

La legge Anticorruzione n.3 del 9 gennaio 2019 che ha introdotto nel novero dei reati 231 il traffico di influenze illecite ha inoltre inasprito le sanzioni interdittive previste dall'art.9 co.2 del D.Lgs nelle ipotesi in cui sia stato commesso un reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione da parte di un soggetto apicale.

E' stato inoltre introdotto il beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione nel caso in cui l'ente si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati ed altre ulteriori ipotesi.

#### 9.1.4.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

ALER Varese svolge un'attività di interesse pubblico per la quale i propri dipendenti possono assumere il ruolo di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Inoltre, lo svolgimento delle proprie funzioni presuppone il frequente contatto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, tra i quali funzionari della Regione e dei Comuni, sindaci ed assessori comunali, funzionari di organi di controllo (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.).

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art.25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Ente promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, etc.).

Allo stesso tempo il dipendente ALER con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può essere soggetto attivo dei reati previsti ad es. inducendo taluno a dare o promettere per sé o ad un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute (art. 317 c.p.).


In questi casi, pur ravvisando una maggiore probabilità che il reato possa essere commesso a vantaggio e nell'interesse personale e non in quello dell'Azienda, non si escludono forme di vantaggio o interesse (anche indiretto) per l'Azienda stessa.

Di conseguenza tali reati sono trattati all'interno del Modello, oltre ad essere puntualmente presi in considerazione all'interno delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della L. 190/12.

#### 9.1.4.2 Principi generali di comportamento

A tutti i soggetti che intrattengono rapporti con soggetti della P.A., è fatto divieto di:

- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico e Comportamentale aziendale;

- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di ALER VA CO MB BA (es. fornitori, appaltatori, consulenti, assegnatari, utenti), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico e Comportamentale aziendale.

I dipendenti ALER VA CO MB BA che rivestono il ruolo di Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio inoltre si astengono:

- dall'accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti in qualche modo interessati dall'attività dell'Azienda;  
- da compiere abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs 231/01 "Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità" e più in generale, dai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale.

È fatto altresì divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, assegnatari, utenti);

- abusare della propria qualifica per conseguire un vantaggio privato;

- appropriarsi di denaro o altra cosa mobile che si trova nel possesso o comunque nella propria disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio;

- procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;


- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Si rimanda, infine, a quanto indicato nel paragrafo riferito ai reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 del D.Lgs 231/2001.

### 9.1.4.3 Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di tipo corruttivo (con l'accezione ampia di corruzione fornita dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione), sono di fatto molto estese, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati quei procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono stati posti sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici "vantaggi" corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi S.A.P.).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

#### 9.1.4.3.1 Procedure per stipula di contratti/convenzioni con la Pubblica Amministrazione

L'assunzione d'impegni verso la PA e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte in base ai poteri attribuiti dallo Statuto o alle procure autorizzate formalmente, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

I contratti e le modalità attraverso le quali gli accordi stessi sono trattati e conclusi non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente.

Tutta la documentazione, concernente le trattative e i contatti con la Pubblica Amministrazione, deve essere conservata per permettere verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella stipulazione di contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, per conto dell'Ente, è vietato ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi dai destinatari, né corrispondere o promettere ad alcuno delle utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

#### 9.1.4.3.2 Procedure per gestione dei finanziamenti e rendicontazione verso la Pubblica Amministrazione

Le procedure relative alla presentazione delle richieste di finanziamento e successiva rendicontazione all'ente finanziatore (di norma la Regione Lombardia o il Ministero), avvengono nel rispetto della normativa applicabile o degli specifici bandi di finanziamento.

La presentazione della documentazione, delle attestazioni, dei rendiconti periodici e di ogni altra documentazione inerente al finanziamento, è affidata esclusivamente ai soggetti autorizzati o delegati dal Presidente/Amministratore Unico, ai rapporti con gli enti pubblici ed ogni documento in uscita destinato agli stessi, è soggetto al visto da parte del Direttore Generale.

Sono state assegnate, all'interno delle procedure del sistema qualità, le responsabilità di predisposizione e di autorizzazione dei quadri tecnici economici nel corso delle fasi di progettazione e di direzione lavori.

Implementazione nel Modello organizzativo del "Piano di prevenzione della corruzione".

In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A., ALER VA CO MB BA ha predisposto un Piano di Prevenzione della Corruzione al fine di comprendere tutte le fattispecie di reato di tipo corruttivo previste dalla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il Piano inoltre prevede espressa disciplina degli obblighi in materia di trasparenza (D.Lgs 33/2013 e s.m.i.) e di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs 39/2013 e s.m.i.).

Il responsabile della prevenzione della corruzione collabora con l'Organismo di Vigilanza ai fini di un proficuo scambio informativo finalizzato all'ottimizzazione delle attività di vigilanza nonché alla valutazione complessiva dell'efficacia del Modello preventivo ed alla proposta della sua integrazione o modifica.


#### 9.1.5 Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 - Reati societari.

I reati societari sono contemplati nell'elenco di quei reati-presupposto che in presenza di talune condizioni possono far derivare una responsabilità penale-amministrativa dell'ente medesimo.

Un aspetto che va segnalato è che la previsione di questi reati non è contenuta nel codice penale né in una legge speciale, ma nel corpus del diritto privato, ovvero il codice civile.

I reati previsti sono considerati particolarmente gravi, tant'è che la competenza a giudicare è demandata al Tribunale in composizione collegiale.

Per tutti questi reati è prevista – in caso di condanna o di patteggiamento la confisca del prodotto o del profitto del reato, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterlo, oppure, quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la confisca "per equivalente" di una somma di denaro o di altri beni.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Ulteriore “sanzione” che consegue alla sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o commissari per fatti commessi nell’esercizio o a causa del loro ufficio, consiste nella comunicazione – a cura della cancelleria dell’Autorità che ha emesso la sentenza di condanna – all’organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all’albo professionale al quale i condannati appartengono<sup>36</sup>.

**L’art. 25ter** richiama i seguenti articoli del Codice Civile:

- **Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 5 - Accettabile
- **Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 5 - Accettabile
- **Art. 2625 c.c. Impedito controllo.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 5 - Accettabile
- **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 3 - Marginale
- **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 3 - Marginale
- **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 4 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 2 - Marginale
- **Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 - Accettabile
- **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati<sup>37</sup>.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 - Accettabile


Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l’inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell’art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell’ente *“in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

Tali reati sono stati modificati a seguito dell’introduzione della L. 27 Maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”. In particolare, la L. 69 è intervenuta modificando l’art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali” che ora sono considerate delitto e non alla stregua di contravvenzione, con la conseguenza di potere procedere d’ufficio e non su querela fatte salve le ipotesi di lieve entità.

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

<sup>36</sup> Codice Civile commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all’art. 2621 c.c.

<sup>37</sup> Rubrica e articolo novellati ex *Lege* n. 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità dell'Azienda anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 degli Enti opera:

- se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l'interesse dell'Azienda nell'effettuazione dell'illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l'interesse dell'Azienda nell'effettuazione dell'illecito ed, inoltre, il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo.

### 9.1.5.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER VA CO MB BA

Tutti i reati sopra esposti possono trovare applicazione nel contesto dell'ALER VA CO MB BA, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura societaria (ente pubblico economico). Fanno eccezione i reati esclusivamente applicabili a società quotate (Art. 2629 bis c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637 c.c.).

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.


Da sottolineare anche gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), che gravano sull'ALER in quanto stazione appaltante possono generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.p. e per effetto delle disposizioni del D.Lgs 50/2106 (codice dei contratti pubblici).

Pertanto, il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, anche attraverso il richiamo al regolamento di Contabilità ed alle Procedure Gestionali vigenti, disciplina, le seguenti attività:

- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati.
- Gestione dei rapporti con la Regione, con i Sindaci Revisori, con la (eventuale) Società di revisione e con altre Autorità e Organismi.
- Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle adunanze dell'organo amministrativo.
- Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno.

Inoltre, possono essere considerate a rischio reato:

- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione che costituiscono l'attività operativa dell'impresa nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette all'Ente controllante o al pubblico, rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, nonché comunicazione a terzi delle informazioni suddette.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico, di Rendiconto Finanziario e di Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto, nonché delle relazioni allegare ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera di approvazione dell'Amministratore Unico.
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e nelle attività di verifica della gestione aziendale.
- Tenuta dei Libri Sociali.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

### 9.1.5.2 Principi generali di comportamento

Il personale dell'ALER VA CO MB BA, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità esposte nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio dei sindaci e della eventuale società di revisione (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:


- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Ente e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà,;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione affidata da legge alla Regione o al Collegio dei Revisori;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente.

L'Ente condanna tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio i comportamenti difforni ai principi sopra menzionati.

### 9.1.5.3 Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Con riferimento al reato di corruzione tra privati si rimanda ai principi di controllo riportati nella parte relativa alla trattazione dei "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (art. 24 e 25 Dlgs 231/2001

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dall'Azienda.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06


#### Formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo:

- l'Azienda garantisce l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la conformità del bilancio ai principi contabili applicabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'Azienda definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione dell'Area Amministrativa, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura dell'Area Amministrativa;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- l'Area Amministrativa predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche della Società di revisione e del Collegio Sindacale;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse alla Società di revisione e al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- sono svolte attività di condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili dell'Azienda devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati;
- la bozza di bilancio è consegnata, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati all'ODV e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata;

#### **9.1.6 Art. 25 quater D.Lgs. 231/01 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali**

Con **L. 14 gennaio 2003 n.7** ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, di New York del 9 dicembre 1999"), è stato inserito nel Decreto l'art 25-quater, nel quale si annoverano i seguenti reati:

- **Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).**  
Da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 - Accettabile

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

La fattispecie di reato della presente area seppur ipoteticamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'azienda non possono essere in alcun modo ipotizzabili in ambito di responsabilità amministrativa di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio ad eccezione, in via prudenziale, del reato di assistenza agli associati ex art. 270 ter del Codice Penale.

Infatti, l'articolo 25 quater non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche o eversive previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali.

Tutti i reati individuati non sono configurabili all'interno di Aler in quanto per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta e con la natura societaria, inoltre, la loro realizzazione non potrebbe recare alcun vantaggio all'ente.

### 9.1.7 **Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001** Reati contro la personalità individuale.

Dei delitti contro la persona si occupa il titolo dodicesimo del libro secondo del Codice penale strutturato in tre distinti capi:

- Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.
- Capo II - Dei delitti contro l'onore.
- Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale, i quali a loro volta si suddividono in: delitti contro la personalità individuale, delitti contro la libertà personale, delitti contro la libertà morale, delitti contro l'inviolabilità del domicilio, delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Dal complesso di dette norme emerge il concetto di persona tutelata dal diritto penale, quale risultante dall'insieme di quei beni, interessi e diritti che ricevono tutela dalle figure criminose disciplinate nel titolo sopra richiamato<sup>38</sup>.

Articolo introdotto dalla L. 11 agosto 2003, n. 228; modificato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38; modificato dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39; modificato dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199.

**L'art. 25quinquies D.Lgs. 231/2001** richiama i seguenti articoli del Codice Penale:

- **Art. 603bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.**

Da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 5 - Accettabile

I reati di cui all'art 25-quinquies riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*". A questi si aggiungano, inoltre, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi sostituiti integralmente dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "*Misure contro la tratta di persone*".


In relazione ai reati e alle condotte criminose esplicitate in questo paragrafo, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

1. **Assunzione e gestione risorse umane.**
2. **Rapporti con i fornitori in materia di gestione delle risorse umane**
3. **Accesso a sistemi informatici e telematici privati** (siti etc.)

#### 9.1.7.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i

<sup>38</sup> Manuale di diritto penale - Parte speciale. Luigi Delpino 2015 p. 375.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata.

### 1. Assunzione e gestione risorse umane.

Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, ha approvato il Regolamento per il reclutamento del personale, recante la procedura selettiva, in cui si specificano i controlli da effettuarsi sulla presenza o meno di conflitto di interessi e sulla presenza di sentenze per reati contemplati nel D.Lgs 231/01 con particolare attenzione all'inserimento di autocertificazioni attestanti l'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti dell'Azienda e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti dell'Azienda medesima.

Particolare attenzione è posta da Aler ad attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, infine, relativa ai diritti sindacali, di associazione e di rappresentanza dei lavoratori ed al rispetto delle disposizioni introdotte dal Testo Unico dell'Immigrazione.

Inoltre, si impegna al fine di astenersi dal compimento di atti attinenti con i comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli.

### 2. Rapporti con i fornitori

In relazione ai rapporti con i fornitori si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale, con specifico riferimento al divieto per il dipendente di chiedere e/o accettare da chiunque abbia tratto o possa trarre benefici dall'attività dell'Azienda, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelle di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia. Le regole e le modalità operative adottate per la qualifica, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori sono contenute nello specifico Regolamento e per quanto concerne la Valutazione dei Fornitori anche in una specifica Procedura del Sistema Qualità.

Tra i requisiti necessari per essere qualificati da Aler vi è il rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in tema di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale nonché la richiesta di presentazione DURC o richiesta diretta DURC e di altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei salari ai lavoratori della società/Ente scelto come fornitore e il rispetto, da parte di quest'ultimo delle prescrizioni proprie del Testo Unico dell'Immigrazione. Vale specificare che ha predisposto un elenco di operatori economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di servizi e forniture in economia che è stato istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 bis della legge regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011 "Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico".


### 3. Accesso a sistemi informatici e telematici privati (siti etc.)

Aler si è dotata di adeguata documentazione ai sensi del GDPR che prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e la tutela dei dati, in cui si specifica anche come sia la gestione delle risorse informatiche dell'Azienda e come siano regolamentati gli accessi ai sistemi informatici, a internet e a quei siti che sono stati inseriti in black list e anche regolamentato come avviene la gestione dei dati a livello informatico.

È prevista inoltre la distribuzione in forma controllata dei beni informatici aziendali per i quali è mantenuta la rintracciabilità in appositi moduli.

### Art. 603 bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 603-bis c.p., di più recente introduzione, si rileva che questo possa solo indirettamente e marginalmente coinvolgere ALER VA CO MB BA in veste di Stazione Appaltante di lavori pubblici, in quanto potenzialmente ascrivibile direttamente alle imprese appaltatrici che si rendano punibili per reati connessi all'illecita intermediazione e sfruttamento di manodopera, approfittando delle condizioni di bisogno in cui si trovano.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Sarebbero quindi potenzialmente imputabili direttamente ad ALER VA CO MB BA le sole responsabilità connesse a deficit organizzativi legati alle attività di vigilanza e controllo, le quali richiedono la normale diligenza, facente parte degli obblighi professionali degli incaricati stessi (es. responsabile dei lavori, responsabile unico del procedimento, direttore lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), nonché l'applicazione della normativa vigente in materia di appalti pubblici (tra cui la verifica del DURC dell'appaltatore ed i controlli sui subappalti). ALER VA CO MB BA ha adottato specifiche procedure in relazione alle attività di direzione dei lavori ed esegue apposite attività di audit sulla loro corretta applicazione.

#### Altri reati

Per quanto riguarda gli ulteriori reati, trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra concretamente difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Ente.

A questa categoria fanno eccezione i seguenti articoli:

- Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico),
- Art. 600 quater 1 c.p. (Pornografia virtuale)

Trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso. In ogni caso la commissione di tali reati presuppone una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali l'Ente intende intervenire rigorosamente attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e Comportamentale e nel Regolamento informatico predisposto.

#### 9.1.8 **Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Articolo inserito dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.


Nel D.Lgs. 231/2001 sono richiamati i seguenti articoli del Codice Penale:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 10 – Tollerabile
- **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 – Accettabile

La normativa sanzionatoria in materia di lavoro ha lo scopo di salvaguardare l'integrità fisica dei lavoratori e la loro salute nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, nonché a garantire l'adempimento da parte dei datori di lavoro degli obblighi imposti dalla legge.

Tali finalità, del resto, costituiscono la concreta attuazione dei precetti costituzionali contenuti nell'art. 38 Cost. che al primo comma garantisce l'assistenza ai cittadini inabili al lavoro ed al secondo comma dispone esplicitamente che *"i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"*.

Inoltre, l'obbligo per i datori di lavoro di prevenire infortuni e malattie professionali si rinviene nell'art. 32 Cost. ove è dichiarato che *"la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo"* e nell'art. 2087 c.c. ove è previsto che *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del"*

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

*lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*<sup>39</sup>.

Sicché il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro onde evitare che il prestatore contragga malattie o incorra in infortuni sul lavoro.

Le prescrizioni normative che impongono obblighi a carico del datore di lavoro con finalità di tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori sono numerose e contenute in diverse disposizioni legislative emanate in tempi diversi e spesso carenti di coordinamento.

Per conferire organicità a tale corpo normativo, è intervenuto il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 di attuazione a numerose direttive CE e contenente norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Successivamente con la Legge 3 agosto 2007, n. 123 si è delegato al Governo il complessivo riassetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A tale delega è stata data attuazione con il D.Lgs. 9.03.2008, n. 81 (Testi Unico in materia di sicurezza sul lavoro), recante un consistente riordino disciplinare, finalizzato a semplificare e coordinare le disposizioni esistenti in unico testo.

Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni di natura amministrativa (di tipo pecuniario) e sanzioni penali (connesse a violazioni di natura contravvenzionale, punite, in talune configurazioni, anche con l'arresto).

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli infortuni sul lavoro, introducendo nel corpo del D.Lgs 231/01, con l'art. 9, l'art. 25septies *"Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"*.

Articolo che ha successivamente subito sostanziali modifiche ad opera dell'art. 300 del D.Lvo 9.4.2008, n. 81.

Le fattispecie in esame si realizzano quando si cagioni per colpa la morte o lesioni gravi o gravissime di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 55, comma II, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'articolo 55 stabilisce quali siano le sanzioni cui va incontro l'Azienda, nella persona del datore di lavoro, qualora mancasse di adeguarsi al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

L'art. 25septies del D.lgs. 231/2001 richiama gli articoli 589 (Omicidio colposo) e 590 c.p. (Lesioni personali colpose).


Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verificano la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

L'inserimento di tale previsione (operata con l'art. 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) ha sollevato da principio, in sede interpretativa, incertezze quanto alla compatibilità tra l'iscrizione a titolo di colpa del reato e il criterio di imputazione (del reato all'ente) consistente nell' "interesse o vantaggio", di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2001, apparendo non agevole individuare in capo all'ente un interesse o vantaggio per la morte del lavoratore.

In merito, il Codice Penale, articolo 583 "Circostanze aggravanti", chiarisce cosa intendere per lesioni gravi e gravissime.

- La lesione personale è GRAVE:
  - 1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  - 2) Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- La lesione personale è GRAVISSIMA se dal fatto deriva:
  - 1) Una malattia certamente o probabilmente insanabile;

<sup>39</sup> Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 696.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- 2) La perdita di un senso;
- 3) La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'Ente è responsabile nel caso in cui questa fattispecie di lesione esiti da reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Le malattie professionali, per loro specifica natura, non consentono di osservare il momento esatto della loro insorgenza, così come, è invece possibile per gli infortuni.

Pertanto, al fine di identificare gli infortuni gravi e gravissimi, è stato assunto che:

- La prognosi superiore ai 40 gg può essere assimilata ai casi indennizzati in temporanea con indennizzo di almeno 37 gg essendo previsto un periodo di carenza di 3 giorni a partire dal giorno dell'infortunio;
- L'indebolimento o la perdita permanente di un senso può essere assimilato ai casi per i quali è stato riconosciuto un grado di inabilità permanente superiore o pari al 6%, vale a dire al livello minimo per l'accesso alle prestazioni INAIL per postumi permanenti;
- L'omicidio colposo può essere assimilato al caso mortale.

#### 9.1.8.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia società e di conseguenza a tale logica non sfugge l'ALER VA CO MB BA.

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies, infatti, nel contesto dell'Ente, possono presentarsi in due diversi ambiti:


- Il primo relativo alle sedi aziendali: tale ipotesi si presenta configurabile, con una probabilità di accadimento abbastanza bassa, presso la sede principale tenendo conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolta.
- Il secondo relativo ai cantieri esterni nei quali operano dipendenti dell'Ente in veste di stazione appaltante (es. Responsabile dei Lavori-RUP, Direttore Lavori, Direttore operativo ed ispettore di cantiere, coordinatore in fase di esecuzione).

In questo ambito, che vede tra l'altro il sovrapporsi della normativa relativa agli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), la probabilità di accadimento risulta in astratto maggiore.

Occorre, inoltre, considerare le responsabilità del Committente, del responsabile dei lavori (RUP) e delle altre figure professionali impegnate nel cantiere, a fronte di infortuni che possono interessare i dipendenti di tutte le imprese che operano in cantiere. A questo scopo, dunque, occorre ben focalizzare le attività di vigilanza e di controllo a carico del personale ALER sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese, al fine di prevenire eventuali responsabilità legate a carenze organizzative e/o omessa vigilanza.

Le attività sensibili individuate sono di seguito riepilogate:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento alle attività lavorative eseguite nelle sedi aziendali dal personale dell'Azienda;
- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento ai contratti
- appalto d'opera o di somministrazione ex art. 26 per esecuzione lavori e all'operatività nei cantieri

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06


### 9.1.8.2 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, l'ALER VA CO MB BA ha adottato il Protocollo in materia di salute e sicurezza, conforme ai principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 81/08, con definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti operativi e con l'adozione di specifiche procedure aziendali per assicurare un sistema aziendale idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, i seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") dell'Azienda;
- al Datore di Lavoro, ai suoi Delegati e Sub – Delegati, e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dall'Azienda, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dall'Azienda o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dall'Azienda;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture dell’Azienda, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

### 9.1.8.3 Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione


Si riportano di seguito ulteriori presìdi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento ad un processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza

ALER VA CO MB BA ha conseguito la certificazione UNI CEI EN ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”, uno strumento riconosciuto a livello internazionale con l’obiettivo di conseguire una gestione operativa e preventiva circa i rischi presenti nelle attività e nei processi organizzativi, che possono causare danni al personale, al patrimonio e all’immagine dell’azienda.

Questo percorso, presente in Azienda già da alcuni anni, evidenzia come ALER sia costantemente impegnata nel rispetto della normativa e degli accordi a tutela dei diritti dei lavoratori, compreso l’ambiente, la salute e la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché all’implementazione del sistema qualità e del sistema SSL, in un processo di miglioramento continuo delle prestazioni erogate.

In particolare, le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza conforme ai requisiti previsti dallo standard UNI CEI EN ISO 45001:2018.

- diffondere all'interno dell’Azienda la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell’organizzazione;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- definire in maniera formale all’interno dell’Azienda le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- assicurare l’erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l’apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte dell’Azienda, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06


- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e *best practice* affermatesi a livello nazionale ed internazionale;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli: (a) - 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto/dirigente; (b) - 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.
- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali dell'Azienda deve:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) integra il D.Lgs. 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti), prevedendo che un **Modello Organizzativo 231 (MOG)** adeguato e implementato efficacemente possa avere **efficacia esimente** per l'ente in caso di reati legati alla sicurezza sul lavoro (es. infortuni), dimostrando che l'azienda ha adottato misure preventive idonee a evitare tali reati, come previsto dall'art. 30 dell'81/08, basandosi anche su standard come la norma ISO 45001.

Di seguito sono elencati tutti i documenti emessi da ALER VARESE – COMO – MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO, relativi all'attuazione della normativa cogente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ha adottato la seguente documentazione che è fruibile da tutti i dipendenti tramite Intranet aziendale:

- Informativa obblighi dei lavoratori per la sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- Informativa videoterminalisti;
- Documento di Valutazione Rischi (DVR) Sede di Varese;
- Documento di Valutazione Rischi (DVR) U.O.G Como;
- Documento di Valutazione Rischi (DVR) U.O.G. Monza Brianza;
- Documento di Valutazione Rischi (DVR) U.O.G. Busto Arsizio;
- Piano di Emergenza Sede di Varese;
- Piano di Emergenza U.O.G. Como;
- Piano di Emergenza U.O.G. Monza Brianza;
- Piano di Emergenza U.O.G. Busto Arsizio;
- Informativa gestanti – impiegata tecnica;
- Informativa gestanti – impiegata amministrativa;
- Informativa divieto alcool;
- Informativa tossicodipendenza e
- Informativa divieto lavori in quota.

Inoltre, per la Sedi di Varese e per le U.O.G. sono state nominate, adeguatamente formate ed aggiornate le Squadre di Emergenza Primo Soccorso e le Squadre di Emergenza Antincendio.

Tutto il personale è informato ed adeguatamente formato ed aggiornato in merito ai presidi ed alle procedure di sicurezza, annualmente, per ogni sede, vengono effettuate le prove di evacuazione che coinvolgono tutti i dipendenti.

Per i colleghi che ne hanno la necessità l’Azienda fornisce adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come scarpe antinfortunistiche, caschetto, giubbino ad alta visibilità, ecc...


Tutte le sedi sono dotate di adeguata segnaletica per vie di fuga e divieto di fumo, così come indicato dalla normativa cogente in materia.

#### 9.1.9 **Art. 25octies D.Lgs. 231/2001 - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.**

L'art. 25octies del D.Lgs. 231/2001 richiama i seguenti articoli:

- **Art. 648 c.p. Ricettazione.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 - Accettabile
- **Art. 648bis c. p. Riciclaggio.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 10 - Tollerabile
- **Art. 648ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 - Accettabile
- **Art. 648ter.1. c.p. Autoriciclaggio.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO RESIDUO: 10 - Tollerabile

Sono delitti contro il patrimonio

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

La ricettazione si realizza quando un soggetto al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Il riciclaggio si realizza quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p., consiste nel fatto di chiunque che, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis (ricettazione e riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (art. 648 ter co. 1)

Il delitto di "Auto riciclaggio" è stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Auto riciclaggio", oltre che una modifica all'art. 25-octies del D.Lgs 231/01, che quindi a far data dal 01/01/2015 tiene in considerazione anche questo nuovo reato.

L'auto riciclaggio è il reato commesso da chi impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che provengono dalla commissione (anche in concorso) di un delitto non colposo e, in tal modo, ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

#### 9.1.9.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Ad una prima analisi del reato di autoriciclaggio si può desumere che i presidi già validi per il contrasto ai reati di ricettazione e riciclaggio possono essere utili anche per prevenire questo nuovo reato.

Inoltre, anche i presidi previsti per il contrasto dei reati di natura societaria, in particolare quelli relativi alla predisposizione del bilancio, possono rappresentare validi strumenti per la prevenzione del reato in oggetto.

Per quanto riguarda le altre fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01, trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, le Poste, altri intermediari finanziari).

Tale disciplina, agli articoli dal 10 al 14, esplicita i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali sono compresi, tra l'altro, i professionisti (es. ragionieri, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), gli uffici della pubblica amministrazione ed altri operatori qualificati.


Complessivamente le attività svolte nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ed i relativi rapporti contrattuali instaurati dall'ALER VA CO MB BA, specie nell'ambito delle procedure di appalto e delle commesse pubbliche, sono potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio.

Tuttavia, ALER VA CO MB BA non rientra nel novero di Pubblica Amministrazione, come prevista dalla disciplina del D.Lgs 231/07 e di conseguenza non è destinataria degli obblighi di collaborazione attiva.

Comunque, si ritiene necessario evidenziare come l'ALER VA CO MB BA, per quanto riguarda il settore degli appalti, risponde alla normativa pubblicistica ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e relativo regolamento di attuazione, che contiene disposizioni cautelative come anche alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, art. 3, s.m.i.

In particolare, la normativa sugli appalti prevede una serie di verifiche svolte dall'ALER, a carico delle imprese partecipanti alle procedure di gara, volte ad acquisire evidenza del possesso dei requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale).

La legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.) all'art. 3 stabilisce che *"per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (..) dedicati"*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Nella gestione degli appalti di lavori pubblici, dunque, occorre sottolineare l'importanza delle attività di tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinate dalla normativa suddetta e come specificato successivamente dall'AVCP (determinazione n. 4/2011), le quali richiedono ulteriori presidi di controllo da parte delle figure interne preposte.

In particolare, è previsto che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, il committente (ALER VA CO MB BA):

- inserisca, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 primo capoverso della L. 136/2010);
- verifichi che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 9 della L. 136/2010).

Ulteriori controlli, in capo all'ALER VA CO MB BA, sono svolti in fase di stato avanzamento lavori finalizzati alla verifica della regolarità contributiva e fiscale.

Ulteriori rischi potenziali si possono rilevare in riferimento ad alcuni processi aziendali:

- gestione degli incassi in contanti e gestione della cassa: per quanto attiene al rispetto della normativa per il contrasto al riciclaggio ed all'uso del denaro contante, si fa riferimento alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore previste dal D.Lgs. 231/2007 all'art. 49 e s.m.i. e all'installazione di POS per limitare al massimo l'incasso tramite contanti degli affitti.
- Gestione della contabilità generale
- Gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari
- Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari
- Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio
- Organizzazione e manutenzione del sistema dei poteri in merito ai flussi finanziari

### 9.1.9.2 Principi generali di comportamento


Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto quanto segue:

- i flussi finanziari dell'Azienda, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e tracciati;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

### 9.1.9.3 Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, con particolare riferimento ai

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze, flussi monetari e finanziari.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dall'Azienda.


Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi quando non effettuata con procedure di gara aperta;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale in base ai criteri e prescrizioni del D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti);
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure/deleghe;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Azienda relativamente al Codice Etico e Comportamentale, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano l'Azienda e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;

Flussi monetari e finanziari:

- l'Area Amministrativa ha la responsabilità definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese);
- l'Area Amministrativa ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, l'Area Amministrativa dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti è preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;
- l'Area Amministrativa effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- l'Area Amministrativa può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- l'Area Amministrativa predispone attività di verifica periodica delle movimentazioni delle carte di credito da parte dei soggetti dotati di idonea autorizzazione all'utilizzo;
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;

In aggiunta è fatto a tutti i destinatari del presente modello assoluto divieto di:

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti / accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle black list dei "tax heaven" e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione Generale;
- effettuare pagamenti / accettare incassi nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

#### 9.1.10 **Art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

Articoli introdotti dal D.Lgs 184/2021.


- Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti  
Da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 3 - Marginale

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

L'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), che punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. L'art. 493-ter c.p. punisce, altresì chiunque "possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi";

Tale delitto era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 quale reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Quanto alle sanzioni comminabili all'ente in caso di realizzazione di questi nuovi reati presupposto, l'art. 25-octies.1 prevede una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter, nella predetta ipotesi aggravata.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie sopra citate, nelle ipotesi di condanna per tali reati si applicheranno all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 che, a seconda dei casi, andranno dal divieto di pubblicizzare beni o servizi all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

#### 9.1.10.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

I casi in cui l'Azienda utilizza mezzi di pagamento diversi dal contante (transazioni on line, carte di credito di e di debito) rivela che le operazioni in questione in uscita sono numericamente molto limitate e che il volume del loro valore è contenuto.

Le procedure di rilascio delle carte di credito/debito/prepagate e il loro utilizzo mitiga i rischi di utilizzo fraudolento. Analizzati i rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari quali la riscossione di importi dovuti mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come carte di credito, di debito o prepagate, che sono assolutamente residuali rispetto a canali diversi (pagamento bollettini, mav, postali tramite istituti di credito/poste, banche on line), si può ritenere che i reati previsti nelle fattispecie sopradescritte comportino un rischio decisamente contenuto in termini di effettivo accadimento nell'ambito della realtà aziendale. Il regolamento di piccola cassa prevede che la stessa sia rilasciata solo per alcune figure apicali e per gli acquisti urgenti da effettuare on line da parte dell'Ufficio Appalti e Acquisti

Attualmente viene gestita dall'azienda una sola carta di credito prepagata in dotazione ad un dipendente dell'ufficio Appalti ed Acquisti che viene utilizzata solo per acquisti on line di carattere urgente e una carta di credito in dotazione al Presidente per i pagamenti delle spese di trasferta.

L'autorizzazione alla spesa tramite utilizzo della carta di credito per gli acquisti dell'Ufficio Appalti e Acquisti è normata dalla procedura di gestione della "piccola cassa" e l'iter autorizzativo per l'acquisto è identico a quello previsto per altri acquisti pagabili tramite l'emissione del consueto mandato di pagamento.


Gli addebiti tramite carta di credito della carta in uso al Presidente generano un "provvisorio" di uscita che deve essere successivamente regolarizzato con emissione di mandato di pagamento.

Per quanto attiene i pagamenti in ingresso, l'azienda, per evitare la gestione del contante in caso di utenti che vogliono regolarizzare le proprie posizioni (sostanzialmente trattasi di utenti morosi che devono effettuare pagamenti per rientrare dai propri debiti) ha istituito alcune postazioni POS presso le UOG. Tali pagamenti transitano sul conto correnti dedicati (sottoconti del conto di tesoreria).

Gli utenti hanno possibilità di effettuare i pagamenti dei bollettini MAV/postali/canali bancari/postali.

#### 9.1.11 **Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 - Reati in materia di violazione del diritto d'autore.**

La legge n. 99 del 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia ha inserito tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Ai sensi dell'art. 1 citata legge e successive modifiche ed integrazioni sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono inoltre protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sono altresì protette le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

L'art. 4 della legge sul diritto d'autore ampliando il campo delle opere protette include le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Sono invece escluse da ogni forma di protezione del diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. In questa categoria rientrano ad esempio le Gazzette Ufficiali dello Stato, delle Regioni, della Unione Europea, etc.

L'art. 25<sup>novies</sup> del D.lgs. 231/2001 richiama gli articoli art. 171 comma I lett a) *bis*, 171 comma III, 171*bis* comma I, 171*bis* comma II, 171*ter*, 171*septies*, 171*octies*, 174*quinquies* Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio":


- **Art. 171*bis* L. 22 aprile 1941, n. 633 - Violazione dei Diritti d'Autore mediante duplicazione di programmi.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 2 - Marginale

La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i file di musica di qualsiasi formato.

Specificamente i reati di cui trattasi trattano della:

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

### 9.1.11.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Trattasi di reati (in particolare quelli di cui agli art. 171, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/1941) che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte dall'ALER VA CO MB BA, in particolare per quanto attiene ai reati circa l'utilizzo di opere dell'ingegno, che in base alle informazioni disponibili, non sembra sussistere alcuna ipotesi applicabile.

Fanno eccezione i reati di cui all' art. art. 171-bis, co.1 e co.2, L. 633/1941, per i quali l'Ente ha predisposto apposite *Policy per la gestione delle risorse informatiche* che definisce appositi divieti e controlli circa l'utilizzo del software e delle banche dati.

### 9.1.12 **Art. 25decies D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli Enti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

In via generale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia è dedicato il Titolo terzo del Libro secondo del Codice penale suddiviso in tre distinti capi:

Capo I - *Dei delitti contro l'attività giudiziaria* (art. 361 - 384).

Capo II - *Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie* (artt. 385 - 391).

Capo III - *Della tutela arbitraria delle private ragioni* (artt. 392 - 401).

L'amministrazione della giustizia è il potere statale avente per oggetto il mantenimento, l'accertamento e l'attuazione del diritto<sup>40</sup>.

La dottrina distingue tra reati che offendono l'amministrazione della giustizia in senso oggettivo e cioè l'attività tipica del potere giudiziario (categoria alla quale appartengono i reati che ledono il retto funzionamento della funzione giudiziaria) e reati che offendono l'amministrazione della giustizia in senso soggettivo e cioè il complesso dei soggetti investiti della funzione giurisdizionale (categoria che ricomprende i reati che ledono il prestigio dei soggetti investiti di detta funzione)<sup>41</sup>.

Si viene così a delineare il concetto di "amministrazione della giustizia", almeno ai fini della tutela penale, ed il concetto stesso finisce col comprendere tutti i comportamenti che, in qualche modo, abbiano una certa attinenza con lo scopo ultimo della giustizia<sup>42</sup>.

Il D.lgs. 7 luglio 2001, n. 121 nel modificare l'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 25decies.

**L'art. 25decies del D.Lgs. 231/2001 richiama l'art. 377bis c.**

- **Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**


da RISCHIO ASSOLUTO: 8 – Medio a RISCHIO RESIDUO: 6 - Accettabile

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

<sup>40</sup> Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 147.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

### 9.1.12.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Si tratta di un reato riconducibile alle fattispecie di coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale, all'interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell'uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazione non vere o distorte all'Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore dell'Ente stesso.

Tale fattispecie di reato è stata, quindi, disciplinata attraverso specifiche previsioni all'interno del Codice Etico e Comportamentale aziendale che vieta espressamente a tutti i soggetti dell'organizzazione comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi l'Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altra utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.

Tali previsioni sono estese anche ai consulenti legali esterni i quali, all'atto del conferimento del loro incarico, sono tenuti a sottoscrivere il medesimo Codice Etico.

Le attività sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale
- Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi

### 9.1.12.2 Principi generali di comportamento

L'azienda condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione. In particolare, le seguenti regole di comportamento generali vietano di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni all'Azienda, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni all'Azienda.

### 9.1.12.3 Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione


L'azienda ha definito i ruoli e le responsabilità nelle singole fasi di gestione del contenzioso, dalla nomina dei legali incaricati di assisterla nella fase di giudizio.

## 9.1.13 **Art. 25undecies D.Lgs. 231/2001 - Reati ambientali.**

Articolo introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116; modificato dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121; modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68.

La disciplina di diritto penale in materia di reati ambientali (c.d. eco-reati), prevista sia dal codice penale che dalla normativa speciale di settore (in particolare Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – cosiddetto Testo Unico dell'ambiente o Codice Ambientale) è posta fondamentalmente a tutela della funzione sociale di protezione dell'ambiente e delle sue risorse.

L'intenzione del legislatore è quella di sanzionare in modo efficace, evitando in particolare i rischi della prescrizione per i casi più eclatanti e mediatici (si pensi, ad esempio, al processo Eternit), i pericoli concreti ed i danni che l'ambiente subisce.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Parallelamente, tuttavia, si riconosce che ove le violazioni contravvenzionali non siano concretamente in grado di ledere il bene giuridico ambientale (essendo spesso costruite come reati-ostacolo che anticipano la tutela a profili formali quali, ad esempio, il possesso di particolari autorizzazioni) l'interesse pubblico è soddisfatto nell'eliminazione delle violazioni mediante il rispetto di alcune prescrizioni specifiche ed il pagamento di una sanzione pecuniaria in via amministrativa.

La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema offerta dall'odierno ordinamento penale prevede in via preventiva la formulazione codicistica di fattispecie costruite come reati di pericolo - la maggior parte dei quali si trova ad oggi collocata nel nuovo Titolo *Vibis* del codice penale, rubricato "*Dei delitti contro l'ambiente*", introdotto con la Legge n. 68 del 22.05.2015 - i quali vanno a completare ed a rafforzare i precetti collocati nella normativa extrapenale.

La normativa contenuta nella legge n. 68 del 2015 si pone quale inasprimento della lotta contro l'inquinamento ambientale e contro tutte le forme in cui esso si manifesta, sempre nell'ottica della tutela della pubblica incolumità, ossia di un numero indeterminato di persone che potrebbero risultare offese anche in maniera grave da questo tipo di eventi.

Nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 l'art 25*undecies*, avente a oggetto i reati ambientali in attuazione di obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale obbliga gli Stati membri ad introdurre nei loro ordinamenti penali alcune fattispecie di reato con lo scopo di rendere più efficace la tutela dell'ambiente.

Detta legge ha inserito nel catalogo dei reati – presupposto dalla cui sussistenza dipende la responsabilità amministrativa dell'ente, i reati ambientali.

L'art 25*undecies* è stato successivamente modificato dal D.lgs. 7 luglio 2001, n. 121 e, più recentemente dalla Legge n. 68 del 22.05.2015 la quale, anche e sempre in attuazione della risalente Direttiva 2008/99/CE, ne ha profondamente riscritto il contenuto.

Più precisamente, con la l. 68/2015 si è provveduto ad inserire nel corpo del D.lgs. 231/2001 alcune delle nuove figure delittuose contenute nel Titolo *Vibis* della Parte speciale del codice penale che prevedono e puniscono le forme di aggressione più gravi dell'ecosistema, quali, ad esempio, l'inquinamento ed il disastro ambientale.

Non a caso, il nuovo art. 25*undecies* del Decreto Legislativo 231 del 2001 introduce espressamente la perseguibilità dell'ente per dette fattispecie criminose (oltre ad altre norme del c.p. richiamate dallo stesso art. 25*undecies*).

All'esito di questa riforma, che ha integrato e superato la precedente varata con il D.lgs. 121/2011, l'articolo 25*undecies* ha cambiato profondamente volto, allargando significativamente il suo perimetro<sup>43</sup>.


Infatti, le originarie lettere a) e b) del primo comma sono state dislocate nelle lettere f) e g) mentre i nuovi e più gravi reati ambientali di recente conio sono stati collocati in apertura nelle lettere precedenti, peraltro con cornici edittali congruamente più elevate in ragione del loro più marcato disvalore lesivo.

**L'art. 25*undecies* del D.Lgs. 231/2001** richiama i seguenti articoli del Codice Penale:

I richiami contenuti nell'art. 25*undecies* del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 sono articolati in maniera complessa e abbinati ad un altrettanto intricato sistema sanzionatorio che coniuga quasi in tutte le ipotesi di violazioni sia la sanzione pecuniaria per quote sia quella interdittiva.

Si noti, ancora una volta, come le sanzioni previste per questi illeciti siano particolarmente severe in considerazione del fatto che i beni giuridici tutelati sono di particolare importanza e delicatezza. Tale impianto sanzionatorio mira a porsi quale deterrente forte e impositivo contro ogni pregiudizio arrecabile all'ambiente naturale e alle risorse ecologiche di ogni tipo. Nell'ordine si riportano i richiami al Codice Penale (al nuovo Titolo *Vibis*), alla Legge n. 150 del

<sup>43</sup> "Il catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di razionalità inesistente" Giuseppe Amarelli, p. 24.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

07.02.1992 (artt. 1, 2, 3bis - il quale, a sua volta, rimanda alle violazioni di cui al Titolo VII, Capo III del Codice Penale in materia di falsità degli atti – ed art. 6), all'art. 3 comma VII della Legge n. 549 del 28.12.1993, agli artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260bis, 279 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 ed, infine, i richiami agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 202 del 06.11.2007.

- **Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO ATTUALE: 4 - Accettabile
- **Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO ATTUALE: 4 - Accettabile
- **Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.**
- da RISCHIO ASSOLUTO: 4 – Basso a RISCHIO ATTUALE: 2 - Marginale
- **Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO ATTUALE: 4 - Accettabile
- **Art. 256, comma V D.Lgs. n. 152/2006 Miscelazione di rifiuti.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO ATTUALE: 10 - Tollerabile
- **Art. 257, commi I e II, D.Lgs. 152/2006 Bonifica dei siti.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 - Rilevante a RISCHIO ATTUALE: 10 - Tollerabile
- **Art. 258, comma IV, secondo periodo D.Lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 12 – Rilevante a RISCHIO ATTUALE: 10 - Tollerabile


Si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

### 9.1.13.1 Configurabilità dei reati nel contesto di ALER

Le attività sensibili sono di seguito riepilogate:

- gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti anche tramite società terze;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall'attività di cantiere anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività produttiva;
- attività legate alla gestione e manutenzione tramite società terze degli impianti che producono sostanze lesive dell'ozono stratosferico (impianti di climatizzazione invernale/estiva).

### 9.1.13.2 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:


- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dall'Azienda, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate anche tramite società terze appaltatrici;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali l'Azienda possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente comunicazioni, certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, considerando i termini di scadenza e rinnovo;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

### 9.1.14 **Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

I reati applicabili compresi nell'articolo 25 duodecies sono di due fattispecie molto diverse tra loro:

- **Articolo 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 4 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 2 - Marginale
- **Articolo 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 4 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 2 - Marginale

Con riferimento all'esposizione di Aler al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la fattispecie di reato risulta applicabile in caso di assunzione alle proprie dipendenze di un lavoratore straniero di provenienza extra UE sprovvisto di permesso di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno non valido e regolare in quanto scaduto, non rinnovato o revocato.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Questa fattispecie di reato non appare ipotizzabile in modo diretto in una realtà come quella di Aler che in fase di assunzione prevede regolamenti e procedure di assunzione e in fase di gestione del personale prevede appositi presidi di verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno.

Aler risulta esposta a questa fattispecie di reato per le attività affidate a soggetti esterni che potrebbero essere a loro volta esposti al reato come le ditte che effettuano i lavori di realizzazione recupero o manutenzione del patrimonio. Sarebbero pertanto potenzialmente imputabili indirettamente ad Aler le responsabilità connesse all'assenza di procedure che prevedono una forma di monitoraggio operativo, vigilanza e controllo sulle attività affidate in appalto, che facciano da esimente per la responsabilità in qualità di appaltatore.

Per quanto attiene le ipotesi di reato ex articolo 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine, che punisce il favoreggiamento delle migrazioni clandestine, potrebbe ricondursi ad una non corretta gestione delle assegnazioni degli alloggi che favorisce la permanenza di un inquilino straniero illegale nel Paese.


A tal proposito è importante precisare che le modalità di accesso e decadenza ad un alloggio SAP, come anche le modalità di gestione dei condomini, le procedure di morosità e sfratto sono regolate da apposita normativa cogente che trova applicazione nelle procedure del Sistema Gestione Qualità, pertanto, in riferimento alle sopraindicate la commissione del reato sarebbe possibile solo con un'illusione fraudolenta delle regole operative definite nelle procedure.

### **9.1.15 Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 - Reati tributari**

Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ha previsto sanzioni pecuniarie per i seguenti delitti:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1;**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 4 - Accettabile
- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2- bis;**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 4 - Accettabile
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3;**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 4 - Accettabile
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1;**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 4 - Accettabile
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2- bis;**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 4 - Accettabile
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10,**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 4 - Accettabile
- **Indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000)**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 4 – Accettabile
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 4 – Accettabile

La loro esclusione dal novero 231 aveva da sempre sollevato perplessità, soprattutto in relazione alla loro natura ontologica: trattasi infatti di reati strettamente correlati alle patologie della vita dell'ente. Si pensi alla natura del contesto societario segnato dalla sostanziale coincidenza tra ente e contribuente, ai fini delle norme tributarie. Quindi, a differenza degli altri reati presupposto – che possono essere compiuti anche a vantaggio del singolo e per i quali deve essere dimostrato l'interesse-vantaggio dell'ente – la commissione dei reati tributari nello specifico contesto societario **appare strettamente finalizzata a garantire un beneficio all'ente, nella sua veste di contribuente.**

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Per quanto attiene i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione la configurabilità della responsabilità dell'ente è sottoposta però all'ulteriore condizione che essi siano commessi:

- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- al fine di evadere l'IVA e
- per un importo superiore a dieci milioni di euro

La scelta del legislatore di provvedere ad integrare i reati tributari nell'ambito del D. Lgs 231/2001 deriva dal fatto che la condotta di tali reati tributari, se imputabile ad un soggetto appartenente alla struttura organizzativa dell'ente (apicale o subordinato), può integrare già di per sé il criterio oggettivo richiesto per l'applicazione del D.lgs 231/2001 del fine di vantaggio o interesse dell'ente (e non di terzi o del singolo), in quanto è evidente che il profitto materiale delle attività di dichiarazione fraudolenta, evasione fiscale, sottrazione al pagamento d'imposte, occultamento o distruzione di documenti contabili, si rinviene senza dubbio nel risparmio d'imposta da parte del contribuente (in questo caso, l'ente). Invero, prima di tale intervento legislativo, i reati tributari potevano potenzialmente rientrare della disciplina del D.Lgs. 231/2001 in quanto possibili reati presupposto rispetto ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del Codice Penale.

L'apparato sanzionatorio 231 previsto per la commissione dei reati tributari ha innanzitutto natura pecuniaria, secondo il modello delle quote a importi variabili.

Oltre alla sanzione pecuniaria, all'ente potranno essere comminate anche più sanzioni interdittive, quali:

il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già concessi

il divieto di pubblicizzare i propri beni e servizi.

Oltre ciò, occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 231/2001, all'ente potrà essere anche comminata la confisca del prezzo o del profitto del reato. Quest'ultima sanzione potrà certamente spiegare effetti molto significativi con riferimento ai reati tributari, soprattutto se si tiene conto che anche il cd. risparmio di spesa rientra nella nozione di profitto confiscabile.


Tuttavia, occorre precisare che, per poter ascrivere la responsabilità alla persona giuridica, occorre l'integrazione di una sua condotta colposa, ovvero la configurazione di una "colpa di organizzazione", che sussiste qualora la persona giuridica non predisponesse un modello di organizzazione e gestione adeguato alla propria realtà e idoneo a prevenire in concreto la realizzazione delle fattispecie di reato di cui al D.lgs 231/2001; inoltre, il modello organizzativo deve prevedere un efficace sistema di controllo del pieno rispetto del modello stesso, al fine di ritenersi effettivamente applicato.

### 9.1.15.1 Configurabilità dei reati nel contesto ALER

Il rischio che possano commettersi illeciti tributari è presente nell'azienda in quanto la stessa segue le regole fiscali delle società di capitali.

È stata effettuata una valutazione delle attività e delle aree dell'azienda a maggiore rischio fiscale, che ha permesso di individuare e comprendere i processi e l'organizzazione interni.

Inoltre, in un'ottica di prevenzione, *condicio sine qua non*, è l'adozione di un sistema amministrativo-contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un altrettanto efficace sistema gestionale, sia l'implementazione di un controllo strutturato che miri a porre sotto presidio tutti i processi aziendali e le transazioni che possono dare luogo a conseguenze di natura tributaria, attraverso la definizione di ruoli e responsabilità formalizzati ed adeguatamente segregati. Queste prescrizioni sono state adottate attraverso l'adozione del sistema contabile regionale Sireal e l'attribuzione di ruoli fiscali differenziati.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

In quanto dal quadro normativo emerge l'importanza, per l'ente, di adottare (e, soprattutto, di saper attuare) un funzionale modello organizzativo che funga da "scudo" per essere "compliant" con il D.Lgs. 231/2001, idoneo ad impedire la commissione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies, in quanto tali reati, per la loro natura e per i requisiti necessari alla loro configurazione, possono essere riferiti all'ente, oltretutto alla persona fisica, più "facilmente" rispetto a reati presupposto di altra natura, essendo implicito nella commissione di tali reati il conseguimento di un profitto.

L'azienda ha nel regolamento di contabilità e nelle procedure dell'area amministrativa i primi presidi per l'attenuazione del rischio di commissione di reati tributari; le operazioni che portano alla quantificazione del corretto carico fiscale e alla riduzione del rischio di operazioni fraudolente è dato dalla presenza della società di revisione che attua il controllo contabile, del collegio sindacale che vigila sull'adeguatezza dell'organizzazione e dell'organismo di vigilanza.

Le procedure in essere prevedono:

- **La gestione dei fornitori**, inclusa la dimostrazione della loro capacità di garantire le prestazioni concordate e il loro inserimento nelle logiche della supply chain.
- **La gestione dei clienti**, inclusa la gestione di filiera e l'accertamento della corrispondenza tra intestatari delle fatture e destinatari della prestazione.
- **Il legame** tra contabilità, redazione di bilancio e determinazione delle imposte.
- **La qualificazione delle operazioni concluse** anche quando queste non trovino riscontro nelle fatture o in documenti analoghi.


### 9.1.15.2 Principi generali di comportamento

In via generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei "Destinatari" del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquiesdecies del d.lgs.231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divelarlo.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari" di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in materia tributaria e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla contabilizzazione delle fatture attive e passive, rispettivamente, emesse e ricevute dall'Azienda, al calcolo ed al relativo pagamento delle imposte e/o comunque riconducibili alle attività sensibili alla commissione dei reati tributari sopra individuate;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia tributaria e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
3. assicurare il regolare funzionamento dell'azienda e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. osservare le regole che presidono all'autorizzazione di operazione straordinarie e di quelle dirette a disciplinare le ipotesi di dismissione di cespiti, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Data la stretta correlazione della materia tributaria con la concreta rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, anche ai fini della presente Parte Speciale, in relazione ai suddetti comportamenti si rimanda anche alle prescrizioni già contenute nell'ambito dei Reati Societari.

Inoltre, ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo relativo ai Reati Societari, per quanto di specifica pertinenza alla prevenzione dei reati tributari, sempre in relazione ai suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
  - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nelle dichiarazioni fiscali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- con riferimento al precedente punto 2:
  - a) interpretare la normativa tributaria vigente in modo non coerente non solo con la lettera, ma anche con lo spirito delle leggi in vigore;
- con riferimento al precedente punto 3:
  - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
- con riferimento al precedente punto 4:
  - a) effettuare operazioni che, anche solo potenzialmente, siano idonee a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- con riferimento al precedente punto 5:
  - a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza e trasparenza, tutti gli adempimenti tributari previsti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e a collaborare, ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria;
  - b) esporre nelle predette dichiarazioni fiscali e trasmettere all'Amministrazione finanziaria fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;
  - c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Amministrazione finanziaria.


### 9.1.15.3 Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Si evidenziano i principi applicativi dei comportamenti di cui sopra in relazione a tutte le tipologie dei reati tributari disciplinate dalla presente Parte Speciale, che ALER VARESE A. attua e che costituiscono i protocolli di decisione e controllo operativi nell'ambito delle diverse attività sensibili.

In particolare, l'Azienda, con riferimento alle attività sensibili sopra individuate, ha assegnato le seguenti responsabilità, rispondendo a criteri di segregazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità, al fine di consentire un efficace monitoraggio.

È compito dell'Area Amministrativa;

- acquisire i documenti fiscali (fatture elettroniche) inviate dai fornitori e far verificare al responsabile della gestione del contratto/rapporto con il fornitore la corrispondenza tra fattura, merce o servizio ricevuto ed ordine inviato;
- effettuare le necessarie registrazioni dei documenti fiscali ricevuti dai fornitori per le operazioni di acquisto e/o emessi per le operazioni di vendita;
- gestione delle attività di contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- effettuare periodicamente la riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa
- monitorare l'utilizzo delle carte di credito che prevedono l'addebito su conto corrente aziendale;
- nell'ambito delle attività di predisposizione, approvazione e pubblicazione del Bilancio Civilistico nel rispetto della legislazione italiana, pianificare le attività necessarie alla chiusura della contabilità e alla redazione della prima bozza di bilancio da presentare all'Amministratore Unico, alla Società di Revisione e al Collegio sindacale,
- provvedere alla predisposizione di uno specifico documento contenente il calcolo dell'accantonato delle imposte dovute per l'anno di riferimento da presentare, unitamente alla prima bozza di bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rendiconto finanziario all'approvazione del Presidente e Amministratore Unico;
- provvedere alla verifica della corretta identificazione, nella dichiarazione fiscale, del soggetto firmatario;
- verificare la conformità della dichiarazione effettivamente presentata (che può essere scaricata tramite il canale Entratel), con la copia cartacea conservata agli atti dell'Azienda;
- verificare la corretta apposizione delle firme autografe previste (legale rappresentante, ed eventualmente collegio sindacale o revisore legale, intermediario incaricato della trasmissione), sulla copia cartacea che resta agli atti dell'Azienda;
- previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della normativa societaria e delle procedure aziendali interne, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

#### 9.1.16 **Art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/2001 Reati in materia di "Delitti contro il patrimonio culturale"**

- **Art. 518-novies — Violazioni in materia di alienazione di beni culturali**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 4 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 2 - Marginale
- **Art. 518 duodecies — Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 4 - Accettabile

In caso di commissione di uno dei sopracitati reati è sempre possibile l'applicazione delle sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01 per la durata massima di due anni.

#### 9.1.17 **Art. 25 duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**


Gli articoli di riferimento del codice penale, e quindi le relative fattispecie di reato integrato nel novero dei reati presupposto sono 2:

- **Art. 518 terdecies — Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**  
da RISCHIO ASSOLUTO: 6 – Basso a RISCHIO RESIDUO: 4 - Accettabile

L'articolo in commento sanziona con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ex art. 16, comma 3 D.Lgs. 231/01, l'Ente o una sua unità organizzativa che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La legge n. 9/2022 è entrata in vigore in data 23 marzo 2022 introducendo nel Codice penale il titolo VIII-*bis*, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale".

La tutela dei beni culturali è centrale all'interno della nostra Costituzione ed attraverso questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all'interno del Codice penale norme contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Fanno anche ingresso norme che vanno a disciplinare la circostanza che una delle nuove fattispecie di reato sia commessa all'estero o che una persona sia trovata nel possesso di *metal detector* o altre apparecchiature all'interno di aree d'interesse archeologico:

- art. 518-*undevicies* "Fatto commesso all'estero" e
- art. 707-*bis* "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli".

Ferme restando le contravvenzioni previste dagli artt. 733 e 734 c.p., si abrogano alcuni periodi inseriti in norme contenute nel Codice penale (art. 635 e 639 c.p.) e alcuni articoli del Codice dei beni culturali (artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178, 179).

All'art. 4 della L.n.9/2022 viene anche disposta una modifica alla legge n. 394/1991 in materia aree protette, prevedendo che il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti possa essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta.

Lo scopo di tali norme è di ottenere un inasprimento del trattamento sanzionatorio innalzando le pene edittali vigenti rispetto ai corrispondenti delitti semplici, per conformarsi alla Convenzione di Nicosia, adottata dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017 e volta a "prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali", nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Siffatta Convenzione prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.


Vengono pertanto potenziati gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale, per cui saranno possibili arresti in flagranza, processi per direttissima e intercettazioni anche per i reati contro il patrimonio e si avrà uno strumento più efficace contro il traffico d'arte, fonte di finanziamento sempre più utilizzata da terrorismo e criminalità organizzata.

Ulteriore scopo è quello di garantire un'uniforme interpretazione delle norme, facendo uso quindi di una terminologia omogenea più idonea alla redazione di un sistema coerente, organico e sistematico nella materia.

Viene in particolare prevista, all'art. 3 della legge, l'introduzione nel D.Lgs. n.231/2001 della responsabilità degli enti introducendo i due nuovi reati presupposto all'art. 25.

- ✓ L'art. 25-*septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" prevede che:
  - il furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.) venga punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  - l'appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*terp.*) sia punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  - la ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.) venga punita con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  - la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.) con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
  - le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c. p.) con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
  - l'importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  - l'uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  - la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c. p.) con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
  - la contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.) con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- ✓ l'art. 25-*duodevicies* rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" prevede nuove fattispecie quali il riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.) entrambe punite con sanzioni pecuniarie da 500 a 1000 quote. È prevista, inoltre, l'ulteriore applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001 nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa venga utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione. Se non ricorre tale ipotesi, non sono previste sanzioni interdittive.

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali e di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

## 10 METODOLOGIA DI ANALISI E PESATURA DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata condotta secondo la metodologia proposta dalle Linee Guida Federcasa, con idonei adattamenti operativi; essa è stata quindi realizzata per ciascun reato previsto dalla norma, definendo, per le varie funzioni aziendali, le tipologie di reato che astrattamente potrebbero essere commesse, la loro gravità, la probabilità del loro accadimento.

### 10.1.1 Gap Analysis, la valutazione dei controlli esistenti


Come indicato nel Modello Parte Generale per affrontare i rischi l'azienda ha impostato il sistema di gestione aziendale su processi approvati.

Ogni processo al proprio interno definisce quelle che sono le attività da svolgere e le modalità con cui devono essere svolte. Inoltre, offrono ulteriori elementi quali ad esempio il tipo di controlli, tale per cui ogni volontaria violazione delle regole in fase di controllo è rilevato.

Il sistema dei controlli interni di ALER si basa sui seguenti principi:

- **Separazione di compiti** (c.d. Segregation of duties): principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto la responsabilità di una persona diversa da chi registra, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- **Documentabilità del procedimento** (c.d. Tracciabilità): si ha nel momento in cui al termine di un'attività/procedimento è possibile ricostruire (in modo documentato) a ritroso tutti i passaggi che lo hanno composto, compreso il momento decisivo finale (ed intermedi);
- **Adeguate autorizzazione per tutte le operazioni** (c.d. Potere autorizzativo); principio che può avere sia carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a singole operazioni). In particolare, il potere autorizzativo si ha nel momento in cui è ben delineato da procedura/protocollo aziendale/mansionario che formalizza chi ha all'interno di una funzione l'autorizzazione a svolgere un determinato compito nell'iter attività/procedimento.
- **Verifiche indipendenti** sulle operazioni svolte (interni/esterni alla funzione ma estranei al processo); principio secondo cui sono compiute attività di verifica durante o al termine delle un'attività/procedimento. Il controllo (almeno finale) di regola è compiuto da persona diversa da quella che ha predisposto un'intera attività/procedimento.

Ai fini del risk *assessment* assume inoltre importanza valutare il ruolo della funzione o delle funzioni sensibili ai fini della commissione dei reati e, in particolare, la loro classificazione tra i soggetti "apicali" o tra quelli "subordinati".

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

La valutazione, ad esempio, delle loro capacità decisionali, di spesa ed il loro potere sanzionatorio incide sulle responsabilità e sull'onere della prova, in quanto la diversa natura della funzione può comportare una diversa possibilità di concreta commissione di un eventuale illecito.

### 10.1.2 Definizione RISCHIO ASSOLUTO

Il Rischio Assoluto rappresenta la probabilità e la gravità dei danni che ALER potrebbe subire in termini di sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive e danni d'immagine – reputazionali, a seguito della commissione di uno dei reati presupposto da parte dei suoi amministratori, dipendenti e collaboratori.

L'algoritmo utilizzato è il seguente:

$$VRA = G \times P$$

Dove

**VRA = Valore Rischio Assoluto**

**VRA= G x P**

**G** = Indice di Gravità del reato/Indice di Impatto

**P** = Indice di Probabilità con il quale il rischio (reato-presupposto) può avvenire

#### 10.1.2.1 INDICE DI GRAVITÀ/IMPATTO (G)

*Indica la gravità del danno cagionato (in termini di potenziali conseguenze sanzionatorie e interdittive)*

Come indicato nel paragrafo 5.3 le sanzioni applicabili sono:

##### 1. Sanzioni pecuniarie

L'art. 10 D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti all'art. 12. La sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle quote che si articola in due fasi:

###### a) Prima fase


Nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.

###### b) Seconda fase

Nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12, è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291 euro, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è tenue; essa, invece, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

La sanzione pecuniaria in misura ridotta non può essere inferiore a 10.329 euro

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06 Data 23.12.2025

SANZIONE PECUNIARIA			
VALORE MINIMO	130	VALORE MASSIMO	1000
QUOTA MINIMA	QUOTA MASSIMA	GIUDIZIO	VALORE
130	304	Molto Bassa	1
305	479	Bassa	2
480	654	Media	3
655	829	Alta	4
830	1000	Altissima	5

## 2. Sanzioni interdittive

L'interdizione è quell'istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea dell'esercizio di una facoltà o di un diritto, in tutto o in parte; esso è la base delle sanzioni interdittive elaborate dal legislatore per contrastare più efficacemente le condotte illecite all'interno dell'ente grazie al loro contenuto inibitorio.

Le sanzioni interdittive hanno una durata limitata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la chiusura dell'intera azienda o di un suo ramo; essa è un'autonoma sanzione ma può anche essere l'effetto dell'applicazione della seconda sanzione interdittiva, ovvero:


- La sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione comporta il blocco delle entrate dell'ente, con l'esclusione dei contratti necessari per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico necessario al normale svolgimento dell'impresa;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti o il divieto di pubblicizzare beni o servizi, comportano quasi una totale assenza di occasioni di profitto per l'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo e il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione dei primi, a causa di gravi carenze organizzative, o in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano se la sanzione pecuniaria è in formula ridotta.

SANZIONI INTERDITTIVE	
<b>E</b>	Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<b>D</b>	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
<b>C</b>	Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio
<b>B</b>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
<b>A</b>	Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, comma 3

Possibili Sanzioni Interdittive	Giudizio	Valore
---------------------------------	----------	--------

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

Nessuna	Nessuna	1
BE	Lieve	2
CDE	Media	3
BCDE	Grave	4
ABE	Grave	4
ABCD	Gravissima	5
ABCDE	Gravissima	5


### 3. Impatto reputazionale – danno d'immagine

IMPATTO REPUTAZIONALE		
IMPATTO	VALUTAZIONE IMPATTO	VALORE
Marginale	Rilevanza interna	1
Basso	Notizia di scarsa rilevanza con impatto conosciuto solo ad Autorità Giudiziaria	2
Soglia	La notizia potrebbe essere ripresa su stampa locale	3
Serio	La notizia potrebbe essere ripresa su stampa nazionale	4
Molto Serio	La notizia potrebbe essere di dominio pubblico	5

#### VALORI ED INDICI GRAVITA'

DA - A	GIUDIZIO	VALORE
0 - 1,99	Marginale	1
2 - 2,49	Basso	2
2,50 - 3,49	Soglia	3
3,50 - 4,49	Serio	4
uguale o maggiore di 4,50	Molto Serio	5

Indice di gravità	Corrispondente Valore	Descrizione sintetica	
		Sanzioni pecuniarie (edittali – senza contare aggravanti o attenuanti)	Eventuali sanzioni interdittive
MARGINALE	1	100 quote	no
BASSO	2	Fino a 250 quote	no
SOGLIA	5	Fino a 600 quote	Non meno di 3 mesi
SERIO	8	Fino a 800	Non più di un anno

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

<b>MOLTO SERIO</b>	10	Fino a 1000	Almeno un anno e divieto di contrarre con la P.A. e/o esclusione dai finanziamenti pubblici
--------------------	----	-------------	---


### 10.1.2.2 INDICE DI PROBABILITÀ (P)

*Indica la probabilità con cui il rischio di reato potrebbe astrattamente essere commesso dalle varie strutture aziendali*

Per quanto concerne la pesatura della **probabilità**, si è fatto riferimento ai seguenti parametri giudicati particolarmente indicativi per la sua valutazione:


STORICITA'		
PROBABILITA'	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALORE
Improbabile	Le attività collegate al rischio reato, in relazione alla commissione del reato presupposto, non hanno prodotto alcun rischio in passato. Le cause abilitanti hanno bassissime probabilità di accadimento essendo presidiate e presenti in forma rarissima. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda.	1
Poco probabile	Le attività collegate al rischio reato, in relazione alla commissione del reato presupposto, non hanno prodotto nessun rischio in passato e si ha conoscenza di rari fenomeni che hanno interessato aziende similari ad ALER. Le cause abilitanti hanno basse probabilità di accadimento essendo presidiate e presenti solo in segmenti limitati dell'attività. Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in azienda.	2
Probabile	Le attività collegate al rischio reato, in relazione alla commissione del reato presupposto, non hanno prodotto nessun rischio in passato ad ALER, ma le cause abilitanti sono presenti nel 50% del tempo di svolgimento dell'attività esponendo l'Ente al Rischio. Il verificarsi del danno susciterebbe non susciterebbe sorpresa in azienda.	3
Molto probabile	Sono noti episodi in cui le cause abilitanti dei reati presupposto, legati alle attività collegate, hanno avuto luogo all'interno dell'Organizzazione senza produrre effetti giudiziari ma esponendo ALER al pericolo o comunque nell'80% del tempo di svolgimento delle attività le cause abilitanti sono un rischio per l'organizzazione. La sensibilità esterna sull'attività e sulle cause abilitanti è molto alta. Il verificarsi dei possibili impatti senza misure di mitigazione è un evento considerato "normale"	4
Altamente probabile	Sono noti episodi già verificati che hanno prodotto un impatto (non necessariamente in termini di responsabilità amministrativa ma una qualunque sanzione su soggetti o sull'Organizzazione) su ALER. Anche senza il verificarsi dell'evento il contesto interno ed esterno e le cause abilitanti sono presenti in modo assiduo e costante durante lo svolgimento dell'attività. In assenza di presidi la probabilità di accadimento è di fatto considerata una cosa "scontata".	5

### FREQUENZA

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06 Data 23.12.2025


FREQUENZA	VALUTAZIONE FREQUENZA	VALORE
Improbabile	Le attività collegate al rischio reato, in relazione alla commissione del reato presupposto sono effettuate raramente e non di routine	1
Poco probabile	Le attività collegate al rischio reato, in relazione alla commissione del reato presupposto sono effettuate con cadenza non regolare e con frequenza solitamente con cadenza superiore al mese	2
Probabile	Le attività collegate al rischio reato, in relazione alla commissione del reato sono effettuate con routine all'interno dell'ente con una frequenza che varia tra settimanale e mensile	3
Molto probabile	Attività routinarie con frequenza che varia tra due giorni e settimanale	4
Altamente probabile	Attività effettuata con alta frequenza all'interno di ALER con attività effettuate quotidianamente	5

AUTONOMIA e DISCREZIONALITA'		
Autonomia e Discrezionalità	VALUTAZIONE AUTONOMIA E DISCREZIONALITA'	VALORE
Improbabile	I soggetti che effettuano l'attività non dispongono di strumenti (ad es. poteri di spesa) per la commissione del reato e non hanno poteri decisionali né autorizzativi.	1
Poco probabile	I soggetti che effettuano l'attività dispongono di strumenti (ad es. poteri di spesa) per la commissione del reato ma non hanno poteri decisionali né autorizzativi.	2
Probabile	I soggetti che effettuano l'attività dispongono di strumenti (ad es. poteri di spesa) per la commissione del reato hanno poteri decisionali ma hanno la necessità di autorizzazione da parte di un terzo soggetto.	3
Molto probabile	I soggetti che effettuano l'attività dispongono di strumenti (ad es. poteri di spesa) per la commissione del reato, hanno poteri decisionali ed in casi circoscritti (es. urgenze) dispongono anche di poteri autorizzativi.	4
Altamente probabile	I soggetti che effettuano l'attività dispongono di strumenti (ad es. poteri di spesa assegnati) per la gestione del suo processo; hanno poteri decisionali e autorizzativi.	5

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

RILEVANZA ECONOMICA ed IMPATTO sui RISULTATI ECONOMICI		
RILEVANZA	VALUTAZIONE RILEVANZA	VALORE
Improbabile	Le attività collegate al reato non impattano in modo significativo sul volume d'affari, sul raggiungimento degli obiettivi strategici e sui risultati economici dell'Ente	1
Poco probabile	Le attività collegate al reato non impattano in modo significativo sul volume d'affari e sui risultati economici dell'Ente e l'impatto sugli obiettivi strategici è solo indiretto e marginale	2
Probabile	Le attività collegate al reato non impattano in modo significativo sul volume d'affari e sui risultati economici dell'Ente ma possono impattare sul raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente in ambito economico/finanziario	3
Molto probabile	Le attività collegate al reato contribuiscono in modo significativo sul volume d'affari, sui risultati economici e sul raggiungimento degli obiettivi strategici	4
Altamente probabile	Le attività collegate al reato impattano in modo determinante e prioritario sull'ottenimento dei risultati economici, finanziari e operativi, anche al di sopra di quelli prefissati.	5

VANTAGGIO o INTERESSE per l'ORGANIZZAZIONE		
VANTAGGIO o INTERESSE	VALUTAZIONE VANTAGGIO O INTERESSE	VALORE
Nulla	L'Organizzazione non può trarre alcun vantaggio dal reato effettuato dal personale o è impossibile che il reato possa accadere nell'Ente. Il mancato vantaggio rende, di fatto, nullo, il rischio i fini della responsabilità amministrativa dell'Ente.	0
Molto Basso	L'esposizione al rischio in termini di possibilità che il personale possa commettere il reato è indiretta e difficilmente correlabile ad un interesse proprio dell'Organizzazione	1
Basso	L'esposizione al rischio in termini di possibilità che il personale possa commettere il reato è estremamente limitata e difficile. I vantaggi per l'Ente sono difficilmente configurabili	2
Medio	L'esposizione al rischio è presente in più attività aziendali. Il vantaggio per l'Organizzazione è configurabile in modo indiretto ma comunque è possibile	3
Alto	Il vantaggio è reso alto dal fatto che il dipendente ha la possibilità concreta di compiere un'azione dolosa che sia riconducibile ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con un vantaggio direttamente correlato al reato.	4
Molto Alto	Il vantaggio è reso alto dal fatto che il dipendente ha la possibilità concreta di compiere un'azione dolosa che sia riconducibile ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e il dipendente stesso può trarre un vantaggio personale che aumenta il fattore di esposizione al rischio.	5

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06	Data 23.12.2025


VALORI ED INDICI PROBABILITA'

DA - A	GIUDIZIO	VALORE
1 - 1,99	Improbabile	1
2 - 2,49	Poco Probabile	2
2,50 - 3,49	Probabile	3
3,50 - 4,49	Molto Probabile	4
uguale o maggiore di 4,50	Altamente Probabile	5

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL RISCHIO ASSOLUTO

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO ASSOLUTO			
G*P = 1,2,3	Marginale	Il Rischio è IRRILEVANTE	1
G*P = 4, 5, 6	Basso	Il Rischio è BASSO	2
G*P = 8, 9, 10	Soglia	Il Rischio è MEDIO	3
G*P = 12, 15, 16	Rilevante	Il Rischio è RILEVANTE	4
G*P = 20, 25	Molto Rilevante	Il Rischio è MOLTO RILEVANTE	5

LIVELLO DI RISCHIO ASSOLUTO							
	VALORI	PROBABILITA'					
		REMOTA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA	
		1	2	3	4	5	
GRAVITA'	MOLTO GRAVE	10	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO
			10	20	30	40	50
	GRAVE	8	BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO
			8	16	24	32	40
	MEDIO	5	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	ALTO
			5	10	15	20	25
	BASSO	3	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO
			3	6	9	12	15
	MOLTO BASSO	1	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
			1	2	3	4	5

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

SINTESI VALORE RISCHIO ASSOLUTO (VRA)		
	intervallo	Valore rischio assoluto
MARGINALE	1-3	1, 2, 3
BASSO	4 - 6	4, 5, 6
MEDIO	8-10	8, 9, 10
RILEVANTE	12 - 16	4
MOLTO ALTO	33-50	5

### 10.1.2.3 DEFINIZIONE DEL VALORE GESTIONE DEL RISCHIO

Per quantificare come i controlli devono impattare sul livello di rischio al fine di minimizzarlo viene incrociato il risultato dell'analisi del rischio preliminare con la valutazione dei controlli esistenti.

Sono stati pertanto individuati alcuni parametri giudicati indicativi per analizzare i controlli, come:

- **R = Regolamentazione del processo e protocolli preventivi:** tale aspetto risulta rilevante in quanto permette di valutare quanto il sistema aziendale sia formalizzato attraverso un sistema interno di processi che consenta di chiarire le modalità operative e le relative responsabilità, nell'ottica del chi fa, che cosa e come. Questo aspetto può essere considerato un tassello chiave sul quale poi implementare il sistema di controllo, una volta adottato il Modello di organizzazione e gestione.

- **P = Poteri e Responsabilità:** tale aspetto è un buon indice, oltre che di chiarezza organizzativa, anche di esistenza di sistemi di deleghe dal vertice aziendale verso il basso e quindi di decentramento decisionale e diffusione delle responsabilità.

- **T = Tracciabilità e documentabilità delle operazioni:** l'esistenza di procedure e di sistemi di deleghe, da sole, non bastano nell'organizzazione senza adeguati sistemi di comunicazione e diffusione della conoscenza. Tale aspetto, quindi, attiene a quanto le "regole" aziendali sono ben diffuse (e comprese) all'interno dell'azienda ed a quali siano i meccanismi di passaggio delle informazioni e di comunicazioni dall'alto verso il basso e viceversa.

- **Monitoraggio – Audit - Formazione:** tale valutazione attiene al livello di attuale implementazione di sistemi di controllo e di monitoraggio che, anche in assenza di un Modello organizzativo, comunque l'azienda ha inteso realizzare per la prevenzione di rischi (a diversi livelli).

Introdurre in un'azienda un sistema di controlli significa anche lavorare sulla "cultura aziendale dei controlli", non così facile da creare laddove non esistente o carente. Al contrario in contesti già sensibili al sistema di controlli, sarà più facile implementarne dei nuovi ed ottimizzarli nell'ottica della prevenzione dei rischi 231.

L'algoritmo utilizzato è il seguente:

$$VGR = (R+T+P+M)/4$$

Dove

**VGR = Valore Gestione Rischio**


**VGR = (R+T+P+M)/4**

**R** = Regolamentazione del processo e protocolli preventivi;

**T** = Tracciabilità e documentabilità delle operazioni;

**P** = Poteri e responsabilità;

**M** = Monitoraggio – Audit - Formazione

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06 Data 23.12.2025

### R= REGOLAMENTAZIONE DEL PROCESSO E PROTOCOLLI PREVENTIVI


DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	VALORE
Regolamentazione e buone prassi quasi inesistenti, nessuna procedura formalizzata, nessun controllo, attività non prevista dal Codice Etico e Comportamentale	Molto basso o Nullo	5
Protocolli preventivi minimi, presenti richiami generici nel Codice Etico e Comportamentale	Basso	4
Presente una procedura generica senza riferimento specifico alla prevenzione dei reati, presenti richiami generici nel Codice Etico e Comportamentale	Medio	3
Sono presenti Regolamenti e procedure organizzative come strumenti preventivi del reato e dei controlli formali dell'attività. Sono presenti norme comportamentali ad hoc sulle attività collegate al rischio reato	Alto	2
Tutte le attività collegate al reato sono regolamentate da regolamenti, procedure e istruzioni operative quali strumenti di prevenzione dalla commissione del reato con norme comportamentali ad hoc per i dipendenti	Molto alto	1

### T = TRACCIABILITA' E DOCUMENTABILITA' DELLE OPERAZIONI

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	VALORE
la tracciabilità dei controlli e delle operazioni alle attività a rischio reato è inesistente	Molto basso o Nullo	5
sono documentate le operazioni correlate alle attività a rischio reato. Non sono previsti controlli in process e controlli finali dell'attività	Basso	4
sono documentate le operazioni correlate alle attività a rischio reato e dei controlli finali delle attività	Medio	3
sono documentate le operazioni correlate alle attività a rischio reato e dei controlli in process e finali delle attività	Alto	2
tutte le attività sono presidiate e controllate in ogni aspetto a rischio con documentazione e registrazione delle attività effettuate	Molto alto	1

### P = POTERI E RESPONSABILITA'

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	VALORE
nessuna formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali	Molto basso o Nullo	5
è presente un organigramma poco specifico e non rispettato	Basso	4
è presente un organigramma nominativo che individua ruoli aziendali	Medio	3
presente un organigramma nominativo con un funzionigramma che indica ruolo, responsabilità e mansioni	Alto	2
presente un organigramma nominativo con un funzionigramma che indica ruolo, responsabilità e mansioni e deleghe di funzioni formali ove previste	Molto alto	1

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

M = MONITORAGGIO - AUDIT - FORMAZIONE		
DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	VALORE
è presente solo un autocontrollo da parte del lavoratore che esegue il processo. L'attività formativa è effettuata con cadenza non pianificata e non specificatamente indirizzata alla prevenzione dei reati	Molto basso o Nullo	5
sono presenti dei controlli finali e dei controlli in process. Formazione con cadenza annuale non specificatamente indirizzata alla prevenzione dei reati	Basso	4
sono presenti dei controlli finali e dei controlli in process. Formazione con cadenza annuale con riferimento anche ai protocolli preventivi ed ai controlli in materia di responsabilità amministrativa	Medio	3
sono effettuati specifici audit di prima/seconda parte sulle attività. Sono presenti dei controlli finali e dei controlli in process. Formazione con cadenza annuale con riferimento anche ai protocolli preventivi ed ai controlli in materia di responsabilità amministrativa	Alto	2
Sono effettuati specifici audit di terza parte indipendenti sulle attività. Sono presenti dei controlli finali e dei controlli in process. Formazione con cadenza annuale con riferimento anche ai protocolli preventivi ed ai controlli in materia di responsabilità amministrativa	Molto alto	1

#### DETERMINAZIONE DEL VALORE DI GESTIONE DEL RISCHIO

DA - A	GIUDIZIO	VALORE
1 - 1,49	Marginale	1
1,5 - 2,49	Basso	2
2,50 - 3,49	Soglia	3
3,50 - 4,49	Serio	4
uguale o maggiore di 4,50	Molto Serio	5

#### 10.1.2.4 DEFINIZIONE DEL VALORE DEL RISCHIO RESIDUO

Il Rischio Residuo è la parte di rischio che permane dopo aver implementato ed attuato tutte le misure di organizzazione, gestione e controllo possibili.

Sostanzialmente il rischio permane anche dopo aver cercato di eliminarlo anche perché, è necessario prendere atto che, non è possibile azzerare completamente ogni rischio ma è fondamentale ridurlo ad un adeguato livello di accettabilità.


Il calcolo è così rappresentato:

$$\mathbf{VRR = VRA - VGR}$$

**VRR** = Valore Rischio Residuo

**VRA** = Valore Rischio Assoluto

**VGR** = Valore Gestione Rischio

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06


ALGORITMO, VALORE e CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	
CALCOLO	DESCRIZIONE
VRA - VGR => 1,2,3 MOLTO BASSO	Il rischio di esposizione al reato per l'ente è molto basso e tutte le attività mappate sono presidiate e prevedono misure di prevenzione efficaci. è necessario mantenere nel tempo le misure adottate
VRA - VGR => 4,5,6 BASSO	Il rischio di esposizione al reato per l'ente è basso, le attività mappate sono presidiate e prevedono misure di prevenzione adeguate. Verificare solo assenza di anomalie durante verifica Flussi Informativi e monitoraggio svolto da ODV.
VRA - VGR => 8,9,10 TOLLERABILE	Il rischio di esposizione al reato per l'Ente è ben presidiato con un livello di controlli adeguati che, se non correttamente eseguiti può presentare dei malfunzionamenti che conducono ad elementi di rischio per la responsabilità amministrativa. Vanno effettuati protocolli operativi per le attività mappate, definiti controlli adeguati e le attività collegate al reato devono essere monitorate da parte dell'ODV. Necessaria formazione, audit, definizione di ruoli e responsabilità.
VRA - VGR => 12,15,16 NON ACCETTABILE	Il rischio di esposizione al reato per l'ente presenta degli elementi critici legati ad un presidio/controllo non adeguato delle attività collegate al reato ed assenza di protocolli di prevenzione definiti. Effettuare piano di miglioramento delle attività con riduzione del rischio sotto il valore di 10.
VRA - VGR => 20,25 INTOLLERABILE	Il rischio di esposizione al reato per l'ente presenta degli elementi critici legati ad un presidio/controllo di fatto non attuato ed assenza di protocolli di prevenzione definiti. Attività va presidiata immediatamente con piano di miglioramento immediato che riduca entro 30 giorni il livello del rischio sotto il valore di 10.

## 11 ELENCO REGOLAMENTI INTERNI

Nella Sezione Intranet del sito web aziendale è possibile reperire i seguenti Regolamenti Interni:

SEZIONE PERSONALE E NORME DI COMPORTAMENTO:

- Regolamento di amministrazione del personale approvato il 10 dicembre 2024;
- Regolamento per l'erogazione del premio di risultato approvato con Decreto Presidenziale n. 114 del 28 ottobre 2016;
- Regolamento erogazione incentivo tecnico – D,Lgs. 50/2016 – approvato con Decreto Presidenziale n. 18 del 15 febbraio 2021;
- Regolamento assunzioni approvato con Decreto Presidenziale n. 25 del 04 marzo 2021;
- Regolamento lavoro agile approvato con Decreto Presidenziale n. 17 del 06 marzo 2025;

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- Regolamento progressioni e retribuzioni alla persona approvato con Decreto Presidenziale n. 17 del 06 marzo 2025;
- Regolamento incentivi funzioni tecniche approvato con Decreto Presidenziale n. 17 del 06 marzo 2025;
- Regolamento definizione lavori non complessi approvato con Decreto Presidenziale n. 17 del 06 marzo 2025;
- Linee Guida di accesso agli uffici ALER - Registro visitatori del 05 gennaio 2016;
- Regolamento utilizzo auto aziendali e del mezzo proprio approvato con Decreto Presidenziale n. 49 del 24 maggio 2018;
- Regole di utilizzo del badge aziendale del 11 ottobre 2017;

#### SEZIONE AREA AMMINISTRATIVA

- Regolamento di contabilità approvato con Decreto Presidenziale n. 81 del 22 dicembre 2020;
- Norme di utilizzo della cassa interna approvato con Decreto Presidenziale n. 81 del 22 dicembre 2020;

#### SEZIONE APPALTI

- Regolamento per l'affidamento di lavori forniture e servizi sottosoglia approvato con Decreto Presidenziale n. 69 del 05 novembre 2020;

#### SEZIONE SISTEMI INFORMATICI

- Policy risorse informatiche e conservazione documentazione cartacea del 01 luglio 2016.


## 12 SINTESI DEI PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DEI PROTOCOLLI DI CONTROLLO

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico e Comportamentale devono rispettare le procedure e i regolamenti di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata.

Si evidenziano di seguito tutte le procedure aziendali e i documenti di comportamento adottati dall'Azienda che sono stati evidenziati specificamente in quanto ritenuti di maggior rilevanza tra i presidi riferiti alle singole fattispecie di reato presupposto esaminate nel presente documento

- Con riferimento all'ottenimento e gestione di finanziamenti erogati per attività costruttive, periodicamente il Responsabile d'Area /settore, su input del Direttore Generale, effettua il monitoraggio dei siti istituzionali (Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture, Comunità Europea, Fondazioni, ecc.) alla ricerca di eventuali finanziamenti.

Sulla base di quanto indicato nel bando di finanziamento, il Responsabile d'Area /settore da incarico all'area tecnica, dopo la nomina del RUP e del Progettista, di predisporre tutta la documentazione necessaria e di sua competenza per effettuare la richiesta formale di applicazione al bando /manifestazione di interesse (generalmente il progetto preliminare e la documentazione presente sui portali specifici del bando).

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

La documentazione di applicazione al bando viene approvata e sottoscritta dal Legale Rappresentante di Aler ossia il Presidente/Amministratore Unico.

Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio effettua i controlli sulle attività svolte come richiesto dal Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016, nelle fasi di richiesta, in fase di erogazione in corso d'opera e a saldo del finanziamento, nonché nelle fasi di rendicontazione.

È compito dell'area/settore amministrativo, il controllo dei costi/finanziamenti sui singoli interventi.


- Con riferimento all'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (congedo parentale, formazione, ecc.);

Nel caso Aler abbia ricevuto finanziamenti dalla pubblica amministrazione per progetti specifici, è compito del Responsabile dell'area amministrativa, del Direttore Generale e del Presidente/Amministratore Unico la verifica che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per lo scopo originario. Nel dettaglio questo si sviluppa attraverso:

- o l'individuazione delle fonti di finanziamento;
  - o la predisposizione della richiesta;
  - o l'accettazione della richiesta da parte dell'ente erogatore;
  - o lo sviluppo del progetto finanziato con la corretta gestione del finanziamento;
  - o la rendicontazione dei costi di progetto;
  - o l'affiancamento durante le visite di controllo da parte dell'Ente erogatore.
- Con riferimento ai Rapporti commerciali con Enti pubblici (es. convenzioni comuni per la gestione degli immobili di proprietà comunale e altri servizi)

I Rapporti tra i Comuni e Aler sono definiti attraverso specifiche convenzioni proposte dal Direttore generale e approvate dal Presidente/Amministratore Unico, stipulate per la gestione del patrimonio abitativo di proprietà comunale o per la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nelle quali vengono specificati i requisiti dei servizi erogati da Aler e i compiti del Comune stesso, le condizioni economiche e la durata della convenzione.

- Con riferimento agli Adempimenti in materia di Privacy l'azienda ha adottato un Registro delle attività di trattamento dati personali ai sensi dell'art. 30 del GDPR 2016/679) e una consolidata prassi operativa sull'uso delle chiavi di accesso informatiche e accesso ad uffici.  
E' inoltre presente un Manuale gestione protocollo informatico e un Regolamento informatico in cui si specificano come sia l'organizzazione della rete informatica, l'accesso alla rete, il backup dei dati, l'autorizzazione agli accessi degli utenti e la gestione delle richieste di nuovo hardware e software.
- Con riferimento agli adempimenti contributivi e previdenziali tutti gli adempimenti e le comunicazioni da inviare alla pubblica amministrazione relative agli adempimenti contributivi e previdenziali sono effettuati secondo le disposizioni di legge e le prassi operative sono condivise.
- Con riferimento ai Rapporti con utenti il Codice Etico e Comportamentale vieta ai dipendenti di chiedere e/o accettare, da chiunque abbia tratto o possa trarre benefici dall'attività dell'Azienda, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelle di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.  
I rapporti che intercorrono tra Aler e gli utenti e le modalità con cui vengono regolati sono disciplinati in regolamenti aziendali come, ad esempio, il Regolamento per la ripartizione delle manutenzioni nei fabbricati ERP.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

- Con riferimento ai Rapporti con terzi come fornitori si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale, in cui viene fatto riferimento al divieto per il dipendente di chiedere e/o accettare, da chiunque abbia tratto o possa trarre benefici dall'attività dell'Azienda, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettarne salvo quelle di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

Le regole e le modalità operative adottate per la qualifica, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori sono contenute, nel Regolamento per i lavori/ beni e servizi in economia

Vale specificare che Aler ha predisposto un elenco di operatori economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di servizi e forniture in economia che è stato istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 bis della legge regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011 "Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico". A tale riguardo è stato predisposto il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico di operatori economici di cui all'art.134 del D.lgs.50/2016" che disciplina l'istituzione e la gestione del suddetto elenco.

- Con riferimento ai rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni e provvedimenti abilitativi, comunque denominati, per lo svolgimento delle attività dell'Azienda all'interno dell'area/settore tecnico si sviluppano tutte quelle attività che servono a predisporre la documentazione tecnica per le richieste di permessi di costruire, DIA, nulla osta e tutti gli altri permessi di qualsiasi tipo denominati.

All'interno del Codice Etico e Comportamentale adottato da Aler si ribadisce che il dipendente non può offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'Azienda.


- Con riferimento agli adempimenti in materia di imposte e tasse, tutti gli adempimenti in materia di imposte e tasse sono descritti nel Regolamento di contabilità.
- Con riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro tutta la documentazione predisposta in relazione agli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro è rivista e approvata dal datore di lavoro.

Per ogni Unità Operativa Gestionale è presente un Documento di valutazione dei rischi specifico.

- Con riferimento verifiche e accertamenti disposti da enti locali / territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti o deputati al controllo della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e gestione ambientale (es. ATS - Ministero LLPP - Ispettorato del Lavoro e in genere con tutti gli Enti del SIREAL) I Codice Etico e Comportamentale di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio prevede che i dipendenti possano collaborare ad eventuali indagini degli organi di controllo.

Inoltre, il Codice Etico e Comportamentale indica espressamente che l'azienda non svolge la propria attività ricorrendo a tangenti, "mazzette", altri pagamenti o favori indebiti, a prescindere che la controparte sia un funzionario pubblico o un cliente privato. Aler richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare momenti formativi debitamente pianificati sui contenuti del Codice Etico e Comportamentale aziendale.

- Con riferimento all'Assunzione e gestione risorse umane Aler è dotata di un processo di selezione per assumere ogni nuovo dipendente descritto in apposito Regolamento per il reclutamento del personale, in cui si

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

specificano i controlli da effettuarsi sulla presenza o meno di conflitto di interessi e sulla presenza di sentenze per reati contemplati nel D.lgs. 231/01 con particolare attenzione all'inserimento di autocertificazioni attestanti l'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti dell'Azienda e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti dell'Azienda medesima.

- Con riferimento alla gestione spese di trasferta del personale ed alla gestione spese di rappresentanza ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Le regole per la gestione delle note spese sono riportate su apposito Regolamento per la gestione della cassa interna e dei rimborsi spese.
- Con riferimento alla gestione dell'assegnazione di premi e bonus è presente per regolamentare questa attività un Codice Etico e Comportamentale ex D.Lgs. 231/01 ed Regolamento ripartizione incentivo ex art. 18 legge 109/94 (incentivi per progettazione tecnica).

Si fa inoltre riferimento al Contratto individuale per dirigenti ed alle Direttive Regionali per l'identificazione degli obiettivi e la quantificazione dei relativi premi per il raggiungimento degli obiettivi per il raggiungimento degli stessi.

- Con riferimento alla gestione di sponsorizzazioni, liberalità doni od omaggi ad incaricati di pubblico servizio in Aler vi è la prassi a non effettuare sponsorizzazioni, donazioni e omaggi; nel Codice Etico è, comunque, presente la previsione del divieto di pratiche corruttive specificando che l'azienda non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

Tutti i rapporti con funzionari pubblici, rappresentanti di forze politiche e di associazioni portatrici di interessi, devono svolgersi nel massimo della trasparenza e della legalità.

Non è consentito, nemmeno a seguito di pressioni illecite, promettere o versare somme, beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire gli interessi dell'azienda.

E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio.


Tale norma riguarda sia i regali promessi che ricevuti.

I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione.

- Con riferimento alla gestione dei beni aziendali Aler gestisce i propri beni aggiornando gli inventari di beni in essere così come per esempio riportato nel Regolamento d'uso delle autovetture aziendali dove si specifica l'utilizzo delle autovetture di servizio nella disponibilità della Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese - Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.
- Con riferimento alla gestione della morosità l'ente si è dotato anche di una specifica Procedura Gestionale per la gestione della morosità.
- Con riferimento alla gestione contenzioso e nomina dei legali esterni Aler è dotato di un ufficio legale interno che gestisce le pratiche di sfratto per morosità e recupero affidate ad avvocati esterni.

In generale per tutte le attività sensibili precedentemente definite, una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili.

A questo scopo si è dotata di un Regolamento di contabilità e di un Regolamento per la gestione della cassa interna e dei rimborsi spese in cui sono riportate le modalità di gestione della cassa interna e di un sistema informativo integrato fornito da Regione Lombardia.

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	3 - PARTE SPECIALE	D.Lgs. 231-01
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 06

In questi documenti si chiarisce come sono gestiti i conti correnti, il bilancio, la gestione mandati di pagamento, gli incassi e la fatturazione.

- Con riferimento alla Gestione della cassa aziendale (cassa economale e banche) Aler è dotata di un Regolamento per la gestione della cassa interna e dei rimborsi spese, del Regolamento contabilità, di un Codice etico ufficializzato diffuso e su cui è stata fatta formazione che richiama comportamenti da tenere per prevenire i rischi di corruzione e illegalità.
- Con riferimento alla Gestione da parte del personale Aler di beni sottoposti a sequestro nella qualifica di custode

E' presente uno specifico codice etico per la gestione dei comportamenti che devono essere tenuti dai dipendenti di Aler anche in riferimento a funzioni particolari che possono essere ricoperte come quella di custode di beni sottoposti a sequestro.

Per tutte le attività sopra descritte Aler punta sulla programmazione e attuazione di formazione mirata per i processi e le funzioni a maggior rischio di illegalità e corruzione nonché ad una analisi di dove possa essere attuata la rotazione dei ruoli o la copresenza nello sviluppo di particolari attività sensibili a maggior rischio di eccesso di discrezionalità.

Nella sezione Intranet del sito web aziendale, accessibile solo dal personale Aler attraverso user + password è caricata la documentazione aziendale relativa al personale ed alle norme di comportamento, alle Procedure Gestionali ed alla tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Per quanto attiene le norme della compliance il personale può accedere alla documentazione attraverso i seguenti link:

#### AREA INTRANET

- Personale e norme di comportamento:

[https://www.alervarese.com/home/intranet/login/aler/i01\\_personale\\_normedicomportamento.html](https://www.alervarese.com/home/intranet/login/aler/i01_personale_normedicomportamento.html)

- Sistema Gestione Qualità ISO 9001:2015:

[https://www.alervarese.com/home/intranet/login/aler/i02\\_qualita\\_231\\_190.html](https://www.alervarese.com/home/intranet/login/aler/i02_qualita_231_190.html)

- Sistema Gestione ISO 45001:2018:

[https://www.alervarese.com/home/intranet/login/aler/i17\\_sistemasalutesicurezzaalughilavoro.html](https://www.alervarese.com/home/intranet/login/aler/i17_sistemasalutesicurezzaalughilavoro.html)

#### SITO INTERNET – SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

- Anticorruzione e Trasparenza:

<https://www.alervarese.com/home/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti-Corruzione.html>

- Accesso Civico:

<https://www.alervarese.com/home/amministrazione-trasparente/accesso-civico.html>

- D.Lgs. 231/01:

<https://www.alervarese.com/home/amministrazione-trasparente/231.html>

- Segnalazione illeciti Whistleblower

<https://www.alervarese.com/home/amministrazione-trasparente/Altri-contenuti-Corruzione.html>

Per quanto attiene le Procedure di Controllo sull'attività posta in essere da ALER VARESE – COMO – MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO, l'impianto dei controlli è strutturato a norma delle diverse leggi di Compliance applicabili all'azienda. Le Direttive Regionali richiedono al Direttore Generale, con cadenza semestrale, l'invio di una Relazione sull'attività aziendale nei sei mesi precedenti.

Oltre ai controlli operativi previsti dalle Procedure Gestionali, dalle Policy Informatiche, dalle Linee Guida e dalle Norme Comportamentali di origine aziendale, in punto di diritto l'attività aziendale è periodicamente controllata dall'Organismo di Vigilanza e dal Collegio Sindacale, il rispetto della normativa sulla tutela dei dati è posto sotto il controllo del DPO - Data Protection Officer.

### 13 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Si rimanda all'apposito regolamento dei flussi informativi,

Varese, 23.12.2025

F.to  
IL PRESIDENTE  
Stefano Cavallin